

INDICE DELLE FAQ

Termini di registrazione articolo 5 del DM 293 del 20 marzo 2015	2
Obbligo tenuta del registro	4
Impresa specializzata	9
Modalità di tenuta del registro	10
Documenti	43
Operazioni preliminari	44
Anagrafica.....	50
Designazione e utilizzo codici operazione	51
Web service	52

Rispetto alla precedente versione del documento sono identificate dal simbolo  le nuove FAQ inserite nella versione corrente

		Termini di registrazione articolo 5 del DM 293 del 20 marzo 2015	
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Termini di registrazione	Sono un operatore che si avvale di contabilità computerizzata. Per beneficiare dei termini previsti dall'art. 5 comma 2 lett. a) del DM 293/2015, le condizioni riportate ai punti 1) e 2) devono verificarsi congiuntamente o possono ricorrere disgiuntamente?	Le condizioni devono verificarsi congiuntamente
2	Termini di registrazione	Sono un operatore che utilizza una contabilità computerizzata, avvalendomi di foglio elettronico. Utilizzerò il registro telematico in modalità on line. Per le registrazioni sul registro telematico posso beneficiare dei termini più lunghi (fino a 30 giorni) quando previsti?	Si, solo a condizione che la predetta contabilità computerizzata sia in grado di giustificare, a prima richiesta dell'Organismo di controllo competente, le operazioni e le giacenze non ancora registrate nel registro telematico e che tali operazioni e giacenze possano essere controllate sulla base di documenti giustificativi attendibili
3	Termini di registrazione	Un'azienda vitivinicola produce circa 900 hl di vino all'anno, di cui 600 hl provenienti da uve di propria produzione e 300 hl provenienti da uve acquistate. Per le registrazioni sul registro telematico, si può avvalere dei tempi più lunghi (fino a 30 giorni), laddove previsti?	Si, perché produce meno di 1.000 hl di vino/anno ottenuto prevalentemente da uve di propria produzione. Resta inteso il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma (articolo 5, comma 2, lettera b), punti 1) e 2) del DM 293 del 20 marzo 2015)
4	Termini di registrazione	Un'azienda vitivinicola produce circa 600 hl di vino all'anno ottenuto da uve raccolte nella stessa azienda ed acquista mediamente 150 hl di vino destinato alla vendita. Per le registrazioni sul registro telematico, può avvalersi dei tempi più lunghi (fino a 30 giorni), laddove previsti?	Si, perché il limite di produzione di 1.000 hl di vino/anno è rispettato. Resta inteso il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma (articolo 5, comma 2, lettera b), punti 1) e 2) del DM 293 del 20 marzo 2015).
5	Termini di registrazione	Un'azienda vitivinicola produce circa 900 hl di vino all'anno, di cui 600 hl provenienti da uve di propria produzione e 300 hl provenienti da mosti d'uve acquistati. Per le registrazioni sul registro telematico, si può avvalere dei tempi più lunghi (fino a 30 giorni), laddove previsti?	Si, perché la norma non esclude che la vinificazione possa riguardare prodotti a monte del vino diversi dall'uva. Resta inteso il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma (articolo 5, comma 2, lettera b), punti 1) e 2) del DM 293 del 20 marzo 2015)
6	Termini di registrazione	Un'azienda vitivinicola produce circa 600 hl di vino all'anno, provenienti da uve di propria produzione ed acquista 300 hl di mosti d'uve che rivende tal quali. Per le registrazioni sul registro telematico, si può avvalere dei tempi più lunghi (fino a 30 giorni), laddove previsti?	Si, perché la norma non esclude i produttori di vino che acquistano e vendono prodotti a monte del vino tal quali. Resta inteso il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma (articolo 5, comma 2, lettera b), punti 1) e 2) del DM 293 del 20 marzo 2015)
7	Termini di registrazione	Un'azienda vitivinicola produce circa 700 hl di vino all'anno, provenienti da uve di propria produzione. Inoltre produce 200 q.li di mosti da uve aziendali che vende tal quali. Per le registrazioni sul registro telematico, si può avvalere dei tempi più lunghi (fino a 30 giorni), laddove previsti?	Si, perché la norma non esclude la produzione e vendita di altri prodotti vitivinicoli diversi dal vino ottenuti prevalentemente da uve aziendali. Resta inteso il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma (articolo 5, comma 2, lettera b), punti 1) e 2) del DM 293 del 20 marzo 2015)
8	Termini di registrazione	Un'azienda vitivinicola produce circa 700 hl di vino all'anno, provenienti da uve di propria produzione. Inoltre produce 600 q.li di mosto da uve aziendali che vende tal quali. Per le registrazioni sul registro telematico, si può avvalere dei tempi più lunghi (fino a 30 giorni), laddove previsti?	No, perché il limite di 1.000 hl di vino prodotto/anno deve intendersi riferito a tutti i prodotti ottenuti prevalentemente da uve aziendali
9	Termini di registrazione	Un'azienda vitivinicola, per beneficiare dei tempi di registrazione più lunghi, in base a quale criterio deve calcolare il quantitativo di 1.000 hl?	E' un dato previsionale, quindi il produttore stima la produzione ottenibile in piena autonomia, eventualmente, ma non necessariamente, basandosi su propri dati produttivi storici. Resta inteso il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma (articolo 5, comma 2, lettera b), punti 1) e 2) del DM 293 del 20 marzo 2015)
10	aziende senza contabilità computerizzata	La nostra azienda ha deciso di utilizzare il registro telematico messo a disposizione dal mipaf e non avvalendosi di gestione registro da terzi, non riesco a capire in quale colonna ricada la mia scelta o meglio dire risultato	Nel premettere che dal 1° gennaio 2017 sarà OBBLIGATORIO (e non una scelta aziendale) la telematizzazione di tutti gli attuali registri vitivinicoli cartacei, che saranno tenuti solo in ambito SIAN, si ribadisce che la

		essere senza contabilità aziendale computerizzata o con contabilità aziendale computerizzata non collegata alla banca dati sian? se gentilmente riuscite a darmi una delucidazione in quanto da questa differenza cambiano i giorni per la trasmissione dei dati.	<p>telematizzazione può avvenire secondo due modalità:</p> <p>1) una gestione diretta ON-LINE del registro sul portale mipaaf.sian.it</p> <p>2) una gestione del registro mediante un programma informatico aziendale privato (fornito da una delle tante aziende di software che hanno predisposto simili gestionali) e che comunicherà i dati al SIAN secondo la modalità cosiddetta webservice.</p> <p>La scelta gestionale di cui sopra, analoga per quanto riguarda gli obblighi di legge, prevede tuttavia differenze nelle tempistiche di registrazione (vale a dire nella trasmissione dei dati al SIAN).</p> <p>Tutti i chiarimenti e le casistiche del caso sono reperibili nella normativa di riferimento (D.M. 20 marzo 2015 n. 293) e nella documentazione (tecnica e operativa) presente sul sito mipaaf.sian.it alla sezione "download".</p>
11	termini di registrazione	Un'azienda imbottigliatrice NON produttrice, con produzione annua sotto i 1000 hl, può avvalersi di termini di registrazione più lunghi.	<p>Si fa presente che l'art. 5 comma 2 lettera b) del D.M. 20 marzo 2015 n. 293 prevede un termine di registrazione fissato al massimo a 30 giorni per le "aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale...", escludendo pertanto il vostro caso di azienda imbottigliatrice NON produttrice.</p>
12	termini di registrazione	Un'azienda imbottigliatrice NON produttrice, con volume di attività sotto i 1000 hl, può avvalersi di termini di registrazione più lunghi.	<p>No, la sua azienda non può avvalersi della deroga sui tempi di registrazione per le aziende sotto i 1000 hl. L'art. 5 comma 2 lettera b) del D.M. 20 marzo 2015 n. 293 prevede un termine di registrazione per le "aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale...", escludendo pertanto il vostro caso di azienda imbottigliatrice NON produttrice.</p> <p>Si precisa, tuttavia, che il precitato decreto prevede delle deroghe nei tempi per la tenuta del registro telematico (trasmissione dei dati al SIAN) per i soggetti dotati di contabilità computerizzata aziendale.</p> <p>Le tempistiche sono riportate dettagliatamente al paragrafo 2.7 "Entro quanto tempo effettuare le registrazioni" della Guida al registro telematico pubblicato sul portale MIPAAF-SIAN nella sezione documentazione*.</p> <p>*http://www.sian.it/public/mipaaf/Guida_registro_vitivinicolo_v3%20%28S-MIP-MRGA-K3-15003%29.pdf?op=14&referer=http%3A%2F%2Fmipaaf.sian.it%2Fportale-mipaaf%2Fscarico.jsp%3Fop%3D14%26referer%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sian.it%252Fportale-mipaaf%252Fhome.jsp</p>

		Obbligo tenuta del registro	
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Obbligo tenuta del registro	Nella gestione degli attuali registri cartacei, viene effettuata prima la registrazione di scarico dal registro di vinificazione ed il successivo carico nel registro di commercializzazione. Con l'adozione del registro telematico tale modalità permane ?	Con l'introduzione del registro dematerializzato del vitivinicolo si passa dalla gestione cartacea di più registri (registro vinificazione, registri pratiche enologiche, registri imbottigliamento, registri commercializzazione, ecc.) alla gestione di un UNICO registro dematerializzato dove vengono annotate tutte le operazioni previste dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015.
2	Obbligo tenuta del registro	I registri dematerializzati devono essere vidimati?	No, il registro dematerializzato non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria.
3	Punto vendita	Premetto che il punto vendita agricolo ha una licenza di rivendita al minuto e che il vino viene venduto al consumatore finale privato con riempimento dei recipienti di capacità massima pari a sessanta litri, in presenza del cliente. il punto vendita ha una capienza massima di vino giacente sfuso pari a 43 ettolitri e i vini sfusi sia acquistati che di nostra produzione vengono introdotti con doco o mvv. Presso il punto vendita deve essere attivato un separato registro?	L'art. 38, ultimo comma del Reg. (CE) n. 436/2009 prescrive che "Se un'impresa possiede punti di vendita al minuto adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo di tenere i registri incombe ai depositi centrali, [...] le consegne destinate a tali punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite. Si ritiene che la precitata disposizione possa essere applicata anche nel suo caso qualora il suo punto vendita operi come rivenditore al minuto, ossia se sia effettuata la vendita al consumatore finale, esclusivamente di "piccoli quantitativi", definiti ¹ , come: - le vendite di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri, -le vendite di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi. In definitiva, se il suo punto vendita possiede i suddetti requisiti, fissati per essere considerato rivenditore al minuto, l'obbligo della tenuta del registro incombe solo sul "deposito centrale" e non anche sul punto vendita. ¹ art. 2, comma 1, lettera i), del DM 20 marzo 2015 che ha modificato l'art. 2, comma 1, lettera h), del DM 2 luglio 2013).
4	Punto vendita	Ho un punto vendita (diverso dalla sede dello stabilimento) dove vendo vini solo imbottigliati e solitamente faccio dei documenti di trasferimento di deposito al negozio, come devo registrare questa operazione di scarico dal mio stabilimento nei registri telematici? e poi i prodotti che vendo nel mio negozio devo anche registrare tale operazioni?	Nel caso prospettato, se si effettua la vendita diretta al consumatore, non è necessario istituire il registro telematico presso il punto vendita. Lo scarico dei prodotti trasferiti dalla sede principale di produzione/confezionamento al punto vendita, sarà annotato nel registro telematico della sede principale attraverso l'operazione USSD indicando, data operazione, numero e data del documento di trasferimento, la tipologia (designazione e altre caratteristiche ove previste) e quantità dei diversi vini.


FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

5	Esenzione dall'obbligo di tenuta del registro	Nel caso di punto vendita aziendale, lontano dai locali di produzione, ma senza codice ICQRF in quanto solo negozio, come riesco a effettuare il carico del vino e la successiva vendita?	Se il punto vendita è equiparabile ad un rivenditore al minuto (detenzione di un quantitativo di prodotto non superiore a 50hl escludendo dal conto tutti i vini imbottigliati in recipienti fino a 5 litri- vendite di prodotto confezionato in quantitativi per singola vendita non superiori a 3 hl) non è obbligatoria la attivazione del registro telematico. Gli scarichi ovvero gli invii al punto vendita vengono scaricati dal registro telematico dello stabilimento da cui parte la merce con riferimento ai documenti accompagnatori o come scarico mensile cumulativo per i prodotti confezionati fino a 5 litri.
6	Conto terzi	Un'azienda che opera solo da deposito conto terzi di vini imbottigliati, nella maggior parte dei casi totalmente condizionati e talvolta solo parzialmente condizionati, ma che non fa da centro logistico- spedizioniere è esente o meno dalla del registro dematerializzato?	Nel caso il deposito riguardi solo vini confezionati il soggetto è esente alla tenuta del registro telematico, mentre nel caso di trasferimenti di vini parzialmente condizionati la ditta titolare del vino deve aprire una propria posizione presso il deposito, in quanto la circolazione di detto prodotto è consentito solo tra stabilimenti della stessa ditta o per eventuali conti lavorazione.
7	deposito presso un altro operatore	Azienda con deposito presso di noi già in possesso codice icarf chi deve fare iscrizione al sian?	L'iscrizione al SIAN e l'apertura del registro ceollegato al codice ICQRF deve essere effettuata dall'azienda titolare del deposito.
8	Esenzione dall'obbligo di tenuta del registro	Un'azienda agricola che trasporta le sue uve per la vinificazione presso terzi e ritira il vino in recipienti inferiori a 60 litri è esentata dall'obbligo della tenuta del registro dematerializzato. Deve procedere comunque all'accreditamento su SIAN con l'abbinamento del proprio stabilimento al codice ICQRF?	Nel caso specifico la ditta rientra tra i soggetti esonerati pertanto non deve effettuare l'accreditamento.
9	Esenzione dall'obbligo di tenuta del registro	Vorremmo capire quale è la condizione richiesta per l'esonero dalla tenuta del registro telematico per i viticoltori vinificatori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti:- che non effettuino alcuna delle operazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento (D.M. 20 03 2015 art. 2 punto g) oppure - che non effettuino alcuna pratica enologica ("Guida rapida alla tenuta del registro telematico" punto 2.2 penultimo comma). Il dubbio nasce, ad esempio, per il trattamento enologico con anidride solforosa che non rientra tra quelli previsti dall'art. 41 (come modificato dal Reg. 314), ma potrebbe forse essere compresa nell'espressione "alcuna pratica enologica", di cui alla Guida citata.	La condizione di esonero, cui Lei fa riferimento, riguarda gli operatori vinificatori di uve proprie che non procedono ad alcuna delle pratiche di cui all'art. 41 del Reg. (CE) n. 436/2009 e successive modifiche, che sono soggette a registrazione. La solfitazione non rientra in tale elenco e pertanto non è oggetto di registrazione. Quindi, anche qualora si effettui tale trattamento sussiste la condizione di esonero dalla tenuta del registro telematico, ma permane l'obbligo di effettuare le registrazioni sul verso della dichiarazione.
10	Esenzione dall'obbligo di tenuta del registro / Chiusura del registro	Ho attivato un registro dematerializzato per una ditta X che ha prodotto vino in c/terzi presso la ditta Y. Il vino della ditta X è attualmente in deposito presso la ditta Y. Solo successivamente ho appreso dal manuale che per tale situazione il vino deve essere indicato nel registro della ditta Y, indicando come committente la ditta X. Come procedere per la chiusura del registro intestato alla ditta X attivato erroneamente?	La funzione di chiusura del registro dematerializzato non è ancora presente in procedura. Pertanto, nel caso in esame, la ditta interessata è invitata a comunicare il codice del registro da chiudere all'ufficio ICQRF competente per territorio, che provvederà all'inoltro della richiesta di chiusura al SIAN. Successivamente, lo stesso ufficio ICQRF provvederà alla cessazione dello stabilimento.
11	Conto terzi	Vorrei sapere se in qualità di viticoltore non vinificatore che non effettua nessuna pratica enologica e di imbottigliamento (avendo per questi aspetti un contratto di conto lavorazione delle uve con altra azienda) sono esentato alla tenuta del registro telematico.	Si, rientra nei casi di esonero dalla tenuta del registro telematico.
12	Punto vendita	Impresa individuale con attività: - (da visura camera di commercio) di "commercio al minuto di vino ed altre bevande", - vendita diretta al consumatore in recipienti di capacità non superiore ai	Dall'art. 1 comma 2 lettera i) del DM 293/2015 si ricavano i limiti operativi ai fini della definizione di RIVENDITORE AL MINUTO. In relazione al quesito in questione dalla lettura della predetta norma si ricava che la Ditta non è esonerata dalla tenuta del registro telematico (art. 2 del predetto DM)

		60 litri - capacità di vasi vinari e quantità di vino detenuto superiore a 50 ettolitri, Sono tenuto ad avere il registro vitivinicolo di carico e scarico?	in quanto detiene oltre 50 ettolitri di vino allo stato sfuso.
13	Commercio vino	DESIDERO SAPERE SE SUL REGISTRO DI CARICO VINO SFUSO DEVO INDICARE ANCHE IL VINO CHE COMPRO NEI FUSTI DA 20/25L.da aziende che lo commercializzano e che vendo alla spina ai privati in piccoli quantitativi. Specifico che i fusti sono in acciaio/alluminio	L'esenzione alla tenuta del registro telematico è prevista per i rivenditori di piccoli quantitativi e quelli di bevande da consumare esclusivamente su posto all'art. 3 lettera f) del DM 293 del 20/03/2015. I piccoli quantitativi ai soli fini della definizione di "rivenditore al minuto" sono riferite alle vendite: di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale inferiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. Se il suo caso rientra nelle condizioni espresse, Ella non è soggetta all'obbligo di registrazione. Se una delle condizioni sopra illustrate non dovesse essere soddisfatta, es. una giacenza di vino superiore a 50 ettolitri o il verificarsi di vendite singole di volume superiore a 3 ettolitri la registrazione diventa obbligatoria anche nel caso di carico e scarico di fusti della capacità di 20/25 litri.
14	Rivenditore al minuto	Con riferimento al rivenditore al minuto, quali sono i requisiti per l'esclusione dall'obbligo della tenuta del registro dematerializzato e quali sono le norme di riferimento?	Il Decreto Ministeriale 293 del 20/03/2015 "Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo" stabilisce all'art. 2 comma 4 lettera f) l'esenzione all'obbligo della tenuta del registro telematico per i rivenditori al minuto che effettuano la vendita la consumatore di piccoli quantitativi e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto. Ai soli fini della definizione di rivenditore al minuto, per piccoli quantitativi si intendono le vendite: 1) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri, 2) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi I locali destinati all'imbottigliamento devono comunque possedere i requisiti igienico sanitari previsti dall'Autorità Sanitaria competente per territorio.
15	stabilimenti di capacità inferiore a 50 hl	I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, senza attività di vendita diretta o ristorazione. sono obbligati alla tenuta del registro telematico?	Gli operatori da Lei evidenziati devono attivare il registro telematico, a meno che non si tratti di viticoltori di uve proprie che non effettuano alcuna manipolazione né imbottigliamento, che possono avvalersi di un modello cartaceo (ex verso della dichiarazione di produzione) rilasciato da AGEA, costituito da un unico foglio, che permette la registrazione di 30 operazioni per campagna.
16	Produzione inferiore ai 50 hl	Siamo una micro impresa agricola familiare società semplice operante nel settore vitivinicolo. Siamo in conversione biologica. Produciamo esclusivamente da uve proprie e imbottigliamo il nostro prodotto. La	Se l'azienda ha annessa un'attività di vendita diretta o di ristorazione è esonerata dalla tenuta dei registri telematici, tale obbligo si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e della

		nostra produzione annua è inferiore a 50 hl. In riferimento alla normativa vigente rientriamo nel novero dei soggetti NON obbligati alla tenuta del registro telematico?	dichiarazione di giacenza.
17	Industria alimentare	<p>Siamo un'industria alimentare che opera, principalmente, nei settori dei semilavorati per prodotti di pasticceria e gelateria, della frutta sotto spirito e dei liquori.</p> <p>Nello stesso stabilimento (deposito fiscale codice accisa):</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquistiamo (ma non produciamo), utilizziamo come materia prima, imbottigliamo e commercializziamo aceti di vino; - produciamo (acquistando aceto di vino e mosti concentrati d'uva) aceto balsamico di Modena IGP, che viene poi commercializzato sia sfuso che imbottigliato in vari contenitori di volumi e materiali differenti. <p>Per lo stabilimento sopra menzionato abbiamo già attivato il registro telematico vitivinicolo ed i registri dematerializzati delle sostanze zuccherine e del latte conservato.</p> <p>Desideriamo sapere se è obbligatorio annotare nel registro vitivinicolo anche i movimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vino liquoroso utilizzato solo come ingrediente in preparazioni alimentari; - grappa di vinaccia; - grappa di vinaccia monovitigno. <p>Precisiamo che i prodotti sopra citati sono annotati nella contabilità del deposito fiscale.</p>	<p>Per quanto riguarda il vino liquoroso, sebbene si tratti di un prodotto acquistato ed esclusivamente impiegato come ingrediente in preparazioni alimentari, non ricorre l'esenzione prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del DM n. 293 del 20 marzo 2015 poiché, comunque, il prodotto è detenuto in uno stabilimento ove sono detenuti e trasformati altri prodotti vitivinicoli (mosto concentrato). Per quanto riguarda la grappa, comunque denominata, non sussiste l'obbligo di annotazione sul registro telematico in quanto non si tratta di un prodotto vitivinicolo.</p>
18	Industrie alimentari	<p>Buongiorno, noi deteniamo MCR solo come utilizzatori per dolcificare alcuni dei nostri prodotti : siamo comunque obbligati a tenere i registri vitivinicoli anche se non vendiamo il mosto di uve concentrato rettificato ?</p>	<p>Il Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 esclude dalla tenuta del registro le industrie alimentari (diverse dalle distillerie, acetifici, succhifici, cantine, etc.) che detengono prodotti vitivinicoli, senza porre in essere alcuna trasformazione e manipolazione degli stessi, per utilizzarli esclusivamente come ingrediente in prodotti alimentari diversi dai prodotti vitivinicoli, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati, dai succhi di frutta e dalle bevande spiritose.</p> <p>Pertanto, qualora codesta ditta introduca e detenga prodotti vitivinicoli (tra i quali succhi d'uva, succhi d'uva concentrati, mosti concentrati rettificati etc.) per utilizzarli tal quali come ingredienti nella preparazione di prodotti alimentari diversi da quelli sopra citati, non è obbligata alla tenuta del registro medesimo.</p>
19	Grossisti di MCR	<p>Buongiorno,</p> <p>in riferimento all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine, essendo noi acquirenti (grossisti) di MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO DA UVE DI VINO, prodotto in Italia, chiedo cortesemente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il mosto indicato precedentemente rientra in questa casistica ; - in quale sostanza zuccherina rientra tra quelle indicate nei registri dello zucchero 	<p>Il "Mosto di uve concentrato rettificato" (MCR) è il prodotto vitivinicolo indicato al punto n. (14) dell'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) 1308/2013 e, pertanto, la detenzione per la vendita è soggetta alla tenuta del registro vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 436/20091 e al decreto n. 293/20152, che dal 1° gennaio p.v. è tenuto esclusivamente in modalità telematica.</p> <p>Al riguardo, sono esentati dalla tenuta del registro vitivinicolo, i grossisti di prodotti vitivinicoli confezionati,3 che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione.</p> <p>Si precisa che permangono, comunque, gli obblighi in materia di redazione e conservazione, per almeno 5 anni, relativi ai documenti di</p>

			<p>accompagnamento del MCR, ai sensi del citato regolamento e del decreto prot. n. 7490 del 2 luglio 20134 .</p> <p>1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1480958968555&uri=CELEX:02009R0436-20150930</p> <p>2 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8484</p> <p>3 il mosto concentrato rettificato si considera confezionato qualora contenuto in recipienti fino a 5 litri, se allo stato liquido, oppure in confezioni fino a 5 chilogrammi, se allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l'indicazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82</p> <p>4 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610</p>
20	stabilimenti con produzione annua inferiore a 50 hl	In merito all'esonero dalla tenuta del registro telematico per "i titolari di stabilimenti enologici di produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione", vorremmo capire quanto è vincolante la "annessa attività di vendita diretta o ristorazione". Ossia, un titolare di stabilimento enologico con produzione annua, per esempio, di dodici ettolitri che la venda, sempre per esempio, ad altro stabilimento enologico, è obbligato o no alla tenuta del registro telematico?	<p>Se lo stabilimento enologico riportato nell'esempio ha anche annessa attività di vendita e/o di ristorazione il titolare non deve tenere il registro in quanto tale obbligo si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. La norma, infatti, non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri stabilimenti enologici. Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri • che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione.
21	stabilimenti con produzione annua inferiore a 50 hl	Produco circa 20 hl di vino all'anno. La mia azienda rientra nell'esenzione riguardante i titolari di stabilimenti enologici di produzione annua pari o inferiore a 50 hl, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione? Specifico che non vendo esclusivamente tutto il prodotto direttamente al consumatore finale.	<p>Se lo stabilimento enologico riportato nell'esempio ha anche annessa attività di vendita e/o di ristorazione il titolare non deve tenere il registro in quanto tale obbligo si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. La norma, infatti, non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri operatori professionali. Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri • che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione.

Impresa specializzata			
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Delega ad impresa specializzata	Abbiamo riscontrato il seguente problema in fase di assegnazione delega dell'azienda. La ditta "X" è un'impresa specializzata riconosciuta. Abbiamo provveduto alla registrazione e all'assegnazione del codice ICQRF delle aziende che assistiamo, ma in fase di registrazione di delega, seguendo le indicazioni, selezionando imprese specializzate l'elenco sul portale e vuoto, per cui non si riesce a procedere.	In merito alla sua comunicazione, si fa presente che la ditta "X", per essere inserita nell'elenco delle imprese specializzate deve presentare apposita richiesta indirizzata all'ufficio ICQRF competente per territorio, come previsto dalla circolare prot. n. 15528 del 16/12/2016 e dalla Guida ICQRF imprese specializzate reperibile sul sito http://mipaaf.sian.it sezione Agricoltura - Documentazione tecnica.
2 	Liberi professionisti	In riferimento alla procedura di accreditamento delle imprese specializzate, nell'allegato 3 alla circolare ... devono essere riportati i nominativi dell'impresa specializzata abilitati alla tenuta dei registri. In tale elenco è possibile inserire anche soggetti non dipendenti di tale società (tecnici, professionisti ecc..) ma che tuttavia hanno rapporti di collaborazione formalizzati (es. convenzioni)?	"Tecnicamente è possibile.

Modalità di tenuta del registro			
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Lavorazione uve da tavola	Sono il rappresentante legale di una ditta che opera la trasformazione sia di uva da vino che di uva da tavola nei relativi prodotti consentiti; tali operazioni avvengono, ai sensi del Decreto 19 dicembre 2000, in stabilimenti separati, anche se confinanti. Premesso che ognuno dei due stabilimenti ha sia il proprio codice ICQRF che i suoi registri specifici) vorrei sapere se devo attivare due distinti registri telematici (uno per stabilimento) o, trattandosi della stessa ditta con la stessa ragione sociale e la medesima P. IVA e CF, è sufficiente tenere un registro con conti separati per i prodotti uva vino/uva tavola?	Premesso che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 19 dicembre 2000, gli stabilimenti ove avviene la trasformazione dell'uva da tavola devono essere differenti e fisicamente separati da quelli in cui avviene la trasformazione dell'uva da vino, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 293 del 20 marzo 2015 nel caso prospettato i registri telematici dovranno essere due, uno per stabilimento. Ogni registro verrà collegato al rispettivo codice "ICQRF
2	Vasi vinari	Nell'elenco dei vasi vinari, occorre includere anche i contenitori in vetro con capacità inferiore a 100hl tipo damigiane?	No, i recipienti in vetro di capacità inferiore a 60 litri quali dame, damigiane, ecc., non devono essere inseriti nelle anagrafiche.
3	Vasi vinari	Nella giacenza iniziale che verrà fatta entro il primo gennaio per i vini sfusi lavorati in conto lavorazione c'è l'obbligo di scrivere il recipiente di stoccaggio, la regola vale anche per i vini di nostra proprietà o non c'è l'obbligo di scrivere il numero del recipiente?	Nell'operazione di giacenza iniziale la valorizzazione del vaso vinario è obbligatoria solo quando il prodotto è detenuto in conto lavorazione e viene individuato un committente e, se del caso, per prodotti sottoposti ad invecchiamento obbligatorio .
4	Vasi vinari	Non mi è chiaro cosa devo fare in caso di travaso. Invecchio i vini rossi in botti di rovere da 20 qli ma senza menzione in etichetta. Devo registrare ad ogni travaso il cambio di vaso vinario o questa operazione è dovuta solo se utilizzo la menzione in etichetta? Nel caso non fosse necessaria la registrazione di ogni cambio di vaso vinario, cosa succede se dichiaro la giacenza iniziale nel vaso 1 e poi al controllo si verifica che quel vino si trova nella vasca (?)	Nel caso specifico non utilizzando la menzione in etichetta relativa al passaggio in botte non è obbligatoria la tracciabilità del vaso vinario. Non è obbligatoria l'indicazione del vaso vinario nell'operazione GIIN, solo in casi particolari quali eventuali conti lavorazione invecchiamenti etc.

5	Vasi vinari	La ns azienda tratta vini sfusi e solo in minima parte imbottigliati in damigiane. Nella funzione di imbottigliamento è obbligatorio indicare per lo sfuso il vaso vinario di origine. L' utilizzo dei vasi vinari lo devo intendere da applicare ad ogni articolo sfuso presente in azienda o posso limitarmi solo al caso dell' imbottigliamento? L' uso dei vasi vinari è pertanto obbligatorio ? Dove posso trovare una situazione di giacenza per vaso vinario ? Nel sistema on- line non è prevista per cui non riesco a capire come controllare le giacenze dei singoli vasi vinari.	L'uso dei vasi vinari è obbligatorio nell'operazione dell'imbottigliamento e per alcune pratiche enologiche e nel caso che si detenga prodotti per conto terzi. Se l'azienda intende utilizzare sempre i vasi vinari per controllare l'effettiva giacenza dei prodotti detenuti, può valorizzare detto campo
6	Codice partita	Per quanto riguarda i vini sfusi sapreste indicare quale dato inserire nella colonna Codice Partita (che si trova dopo quella del Numero Certificato Dop) , sia per quanto concerne il vino Atto che quello Certificato?	Il campo Codice Partita è da valorizzare a cura dell'azienda, non vi sono codici stabiliti dalla Guida.
7	Codice operazione - sfecciatura	Qual è il codice operazione per la registrazione della sfecciatura durante l'anno (esclusa la vinificazione)?	L'operazione "SFEC" le consente di registrare le operazioni di sfecciatura che interessano qualsiasi prodotto vitivinicolo. Nel manuale, reperibile nel sito "mipaaf.sian", nella sezione documentazione, alla voce operazione SFEC sono riportati esempi in merito.
8	Codice operazione - coacervo	Con quale operazione deve essere caricato un COACERVO?	Per caricare l'operazione di COACERVO il codice da utilizzare è TAGL: Taglio - Assemblaggio - Coacervo, come previsto dalla Guida alla tenuta del registro telematico consultabile sul sito http://mipaaf.sian.it . Sezione Agricoltura - documentazione tecnica.
9	Codice operazione/ carico prodotti da reso	Nel caso di merce resa dal cliente perché non venduta, senza emissione di bolla di accompagnamento da parte del cliente in quanto esente, viene utilizzata la causale CASD. Ma non essendoci la bolla di accompagnamento non possiamo valorizzare il campo. Esiste un campo esenzione specifico?	Qualora il prodotto restituito sia condizionato in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, per un quantitativo complessivo non superiore a 100 litri, il medesimo deve essere caricato con l'operazione CASD valorizzando il campo esonero/deroga con la causale n. 5, come risulta a pag. 44 della Guida rapida alla tenuta del registro telematico.

10	Codice operazione / Imbottigliamento	L'etichettatura deve essere gestita per la sola applicazione delle fascette? Se io imbottiglio NUDO del vino non a DOP/IGP varietale/d'annata, e verrà applicata etichetta adesiva successivamente all'operazione di imbottigliamento, posso considerare il vino confezionato?	Le operazioni di condizionamento, da effettuarsi per tutti i vini (DOP IGP e GENERICI), sono di due tipi: Operazione IMBO - Imbottigliamento: dove la partita può essere imbottigliata NUDA con eventuale applicazione e valorizzazione dei campi numero e serie dei contrassegni di Stato, dove l'applicazione dell'etichetta viene fatta successivamente con l'operazione ETIC - Etichettatura. Operazione IMBO - imbottigliamento con contemporanea etichettatura, dove la partita sfusa viene imbottigliata, etichettata, applicati gli eventuali contrassegni di Stato.
11	Codice operazione / Imbottigliamento - certificazione	Normalmente imbottigliamo il vino prima dell'approvazione da parte dell'organismo di controllo (ente di certificazione). Registramo quindi l'imbottigliamento come vino ATTO. Poi come dobbiamo comportarci?	Dopo aver effettuato l'operazione IMBO la ditta deve, una volta ricevuta la certificazione, effettuare l'operazione CERT nella cui maschera del Prodotto in scarico deve valorizzare i campi "stato fisico - imbottigliato senza etichetta", a e nella maschera relativa al prodotto in carico deve valorizzare il campo "Atto/Certificato - Certificato".
12	Codice operazione / etichettatura	Normalmente etichettiamo 100 bottiglie per volta. Dobbiamo registrare l'operazione ad ogni etichettatura?	Bisogna registrare l'operazione di etichettatura ETIC di volta in volta.

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

13	Codice operazione / vendita	Operazione USSD (vendita dallo stabilimento): sul vostro manuale rilasciato da qualche giorno avete fatto un esempio di scarico per vendita prodotto imbottigliato indicando i dati necessari; oltre il tipo di prodotto ed i litri scaricati avete fatto riferimento all'indicazione del numero di bottiglie e della capacità delle stesse. Potreste spiegarmi se questi ultimi dati (numero bottiglie e capacità) sono obbligatoriamente da inserire sul prodotto confezionato? Sul vecchio registro cartaceo (registro di commercializzazione) questa indicazione non veniva messa, siccome il dato deriva da un gestionale che crea i movimenti di vendita si tratta di fare una modifica allo stesso, devo capire se è necessario o meno.	Nell'operazione USSD, il numero di bottiglie e la capacità sono dati facoltativi , (sono obbligatori soltanto nell'operazione IMBO). Nell'operazione di vendita l'indicazione è, pertanto, facoltativa ed può essere funzionale ad alcuni gestionali che distinguono i prodotti anche in base alle capacità. Inoltre potrà essere utile nella stampa del documento telematico per i piccoli produttori che utilizzano MVV per spedizioni di prodotto confezionato in ambito UE
14	Operazione vendita / esonero dal riferimento al documento	Nel momento in cui viene effettuata una vendita, cambia il tipo di selezione del campo esonero/deroga a seconda del regime IVA o del tipo di documento che viene emesso (ricevuta fiscale / fattura)?	Nel caso di vendita a privati con scontrino fiscale si valorizza il campo esonero/deroga vendita per corrispettivi, nel caso di vendita a clienti con partita IVA di prodotto confezionato in contenitori fino a 5 litri, il campo da valorizzare è esonero/deroga vendita riepilogativa condizionato da effettuarsi mensilmente. Se la vendita si riferisce a contenitori superiori a 5 litri si deve valorizzare obbligatoriamente il campo documento.
15	Carico prodotti in giacenza	Quando carico la giacenza dei vini generici non a DOP/IGP nella sezione "Atto/certificato" cosa devo mettere?	Deve mettere NA-NC
16	Carico prodotti in giacenza	Una cantina con una produzione superiore ai 1000 hl che non ha la contabilità meccanizzata entro quale data trasmettere i dati delle giacenze iniziali?	La Guida rapida alla tenuta del registro telematico, reperibile presso il sito http://mipaaf.sian.it , prevede alla pagina 60 -Limiti e Prescrizioni la tempistica delle operazioni di inserimento della Giacenza iniziale GIIN

17	Carico prodotti in giacenza	Sto provando a caricare una operazione GIIN, devo inserire un vino certificato, ma ancora sfuso. Una parte di questo vino certificato è già imbottigliato, il numero del certificato ovviamente è lo stesso. Quando cerco di inserire il numero del certificato il sistema genera il seguente codice di errore: P22 - ProdGiin: Codice Dop-Igp non presente	Il caricamento in GIIN del prodotto certificato viene effettuato distintamente se in cantina è presente prodotto imbottigliato, nudo e sfuso: è pertanto necessario ripetere l'operazione GIIN 3 volte. Nel caso del prodotto sfuso e nudo dovranno essere indicati numero e data certificato di idoneità, mentre se il prodotto è etichettato non occorre riportare questi dati. Dal codice di errore generato sembra che non sia stato inserito il codice del prodotto DO, che viene selezionato con il pulsante cerca.
18	Carico prodotti in giacenza	Le aziende vitivinicole quando devono inviare le giacenze iniziali?	L'operazione GIIN va eseguita prima di qualsiasi altra operazione (CASD, USSD, ecc) pag. 55 di 184 della Guida rapida alla tenuta del registro telematico Versione 3.0 del 22/12/2016.
19	Codice / Classificazione bottiglie "nude" (chiuse con tappo ma senza etichetta)	Le bottiglie "nude" con tappo anonimo e senza capsula, poste in gabbie metalliche regolarmente contrassegnate con apposito cartello, annotate in registro di imbottigliamento ed in attesa di imminente etichettatura definitiva vanno caricate in GIIN come "etichettate" o "da etichettare"?	Le bottiglie cosiddette "nude", cioè chiuse (con o senza capsula) ma prive di etichetta, vanno considerate nelle varie operazioni alla voce "stato fisico" con il codice 3: "imbottigliato senza etichetta".
20	Codice / Classificazione bottiglie "nude" (chiuse con tappo ma senza etichetta)	In caso di prodotti IGT TOSCANO in affinamento confezionati ma senza etichetta, come vanno considerati? Con o senza etichetta? Perché sul manuale viene presa in considerazione il caso di DOCG e quindi con fascetta?	E' un semilavorato con stato fisico Imbottigliato senza etichetta
21	Codice / categoria prodotti – aromi contenenti alcol – unità di misura	Per gli aromi contenenti alcool, tipo aroma al caffè, mandarino, cacao, ecc., è corretto attribuire la categoria prodotti 116 - "Sostanze per l'aromatizzazione"? Questa categoria richiede il quantitativo in grammi, come effettuare la conversione da litri anidri (unità di misura richiesta dalle Dogane)?	La categoria scelta è corretta (se si vuole, si può riportare nelle note delle varie operazioni la tipologia di aroma utilizzata). Gli aromi vanno conteggiati nel sistema in peso (grammi). Per i prodotti in soluzione alcolica, ai fini della conversione in grammi si può considerare una massa volumica pari a 1.

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

22	Codice/ Classificazione vino	L'Azienda acquista uve Pinot Nero IGT. Queste uve vengono vinificate e successivamente spumantizzate, degorgiate e confezionate come VINO SPUMANTE con indicazione dell'annata. A quale classificazione appartiene questo vino?	Dal quesito non si riesce a comprendere quale tipologia di vino spumante produce, pertanto si ipotizza la seguenti classificazione: Categoria: 25 -vino spumante di qualità Classificazione: H - Varietale spumante con annata
23	Codice / Classificazione vino	Quale codice MIPAAF devo assegnare al BARBARESCO e BAROLO DOCG normali, senza aggiunte di menzioni o vigna?	I codici relativi al Vino Barolo e al Vino Barbaresco sono stati aggiornati in data 21/12/2016, inserendo in quelli già presenti anche il Barolo e il Barbaresco senza alcuna menzione aggiuntiva, tali codici sono reperibili sul sito http://mipaaf.sian.it sezione Agricoltura - Documentazione Tecnica.
24	Codice / Classificazione vino	Inserendo la Giacenza Iniziale dei vini confezionati, al codice DOP/IGP, digito A023 per cercare codici relativi al Chianti Classico, compaiono Chianti Classico e Chianti Classico Riserva correttamente, mentre non compare il Chianti Classico Gran Selezione. Al suo posto c'è una Doc "Classico Bellone" (?).	Non c'è uno specifico codice DO Chianti Classico Gran Selezione. E' stata richiesta e a breve sarà disponibile, la codifica di "Gran Selezione" tra le menzioni tradizionali. Pertanto si userà il codice previsto per il Chianti Classico e la menzione "Gran Selezione". Attualmente se ha urgenza di inserire i dati di vini Gran Selezione dovrà inserire il numero e la data della certificazione per distinguerlo dagli altri Chianti Classico, oppure utilizzare la menzione "integralmente prodotto" se non viene utilizzata in altri Chianti Classico. In ogni caso tra pochi giorni dovrebbe essere disponibile la nuova codifica quale menzione.
25	Codice / Classificazione vino	Ho cercato il codice per indicare il CHIANTI SUPERIORE DOCG 2016 che ho prodotto questa vendemmia ma l'unico codice che ho trovato è questo A009X9992BXA0X, lo ho utilizzato nel registro on line ma verificando in giacenza ho visto che è stato classificato NON come CHIANTI DOCG SUPERIORE ma semplicemente come VINO CHIANTI. Qual è il codice per il CHIANTI SUPERIORE?	Il codice è corretto e diverso da quello in uso per il vino Chianti, ed il sistema genera giacenze distinte per i prodotti per i quali sono usati due codici diversi (il decimo carattere è diverso), ma nella designazione le viene fuori solo la dicitura Chianti. Nel campo menzioni tradizionali deve selezionare la voce "Superiore", in tal modo avrà una giacenza differenziata e la descrizione "superiore"

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

26	Codice / Classificazione vino	Quale codice DOP/IGP utilizzare quando un prodotto è passato da DOC a DOCG oppure un IGT a DOC (esempio: Morellino di Scansano DOC 2006, dal 2007 DOCG - Maremma Toscana IGT 2011, dal 2012 DOC).	Nei casi da Lei citati, non troverà i codici DO relativi alla pregressa denominazione (Morellino DOC, Maremma IGT), ma i codici relativi alla denominazione attuale (Morellino DOCG, Maremma Toscana DOC). Quindi utilizzerà questi ultimi e nel campo classificazione indicherà la classe effettiva: DOC per il Morellino 2006 e ante, IGT per il Maremma Toscana 2011/2012 e ante. La diversa classificazione consente di avere comunque una distinzione dei prodotti.
27	Codice / Classificazione vino	Nel caso di Vin Santo, al momento in cui creo il mio prodotto all'interno del catalogo prodotti, come è corretto che indichi tale categoria prodotto? E' corretto indicare "vino ottenuto da uve passite"?	Si può utilizzare "vino", ma anche "vino da uve appassite" non è scorretto, si raccomanda comunque di usare sempre la stessa categoria.
28	Codice / Classificazione vino	Nel caso di Vino da Tavola Rosso, quando creo il mio prodotto alla voce classificazione è corretto se inserisco NON A DOP/IGP/VARIETALE CON ANNATA, o devo inserire NON A DOP/IGP/VARIETALE/ANNATA?	Per il vino generico rosso non varietale deve utilizzare la classe Non a DOP/IGT/VARIETALE/ANNATA.
29	Codice / Classificazione vino	Per caricare del rosso italiano (ex rosso da tavola) è corretto utilizzare le seguenti indicazioni? - Classificazione: "non a DOP/IGP/varietale/annata" - Certificazione: "NA-NC" - Codice DOP-IGP: "nessun codice"	Ed anche colore: rosso, zona viticola (in caso di sfuso), pratica enologica (in caso di vino sfuso) anche se non ha subito alcuna pratica (00), provenienza: Italia, stato fisico e quantità
30	Codice / Classificazione vino	Per i vini bianchi e rossi generici quali codici Mipaaf dobbiamo indicare? Nelle tabelle non abbiamo trovato nessun riferimento.	I codici a 14 cifre sono relativi a vini a DOCG/DOP/IGP. Pertanto, non sono previsti per le altre categorie di vini (comuni, varietali ecc.).
31	Codice / Classificazione vino	Quale categoria di prodotto devo usare per vino feccioso con fermentazione alcolica terminata ma con fermentazione malolattica in corso?	Non esiste la categoria "vino feccioso". Per un prodotto "tranquillo" che ha terminato la fermentazione alcolica viene utilizzata sempre la categoria vino. In caso contrario viene utilizzata la categoria "vino nuovo in fermentazione". Nel caso proposto si consiglia di utilizzare la categoria "vino".

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

32	Anagrafica soggetti	Non acquistiamo né vendiamo uve e/o vino sfuso. In alcuni casi emettiamo fatture per vino etichettato in bottiglia. E' vero che non dobbiamo compilare l'anagrafica clienti e fornitori?	Il campo clienti/fornitori deve essere compilato solo per acquisti e/o vendite di vino sfuso o eventualmente se la ditta effettua conti lavorazione.
33	Codice / Classificazione vino	Che tipo di classificazione ha un vino rosso (ex "da tavola") senza annata? Il nostro dubbio è se inserire la voce I oppure una voce alternativa.	Un vino da tavola rosso senza annata è classificato "I", con codice atto/certificato NA-NC, colore "rosso", provenienza "Italia" e se sfuso va riportata sia il codice zona vitivinicola, sia il codice pratiche enologiche.
34	Barriques	In merito all'inserimento nel registro telematico di gruppi di barriques, vorrei sapere se le barriques identificate nel medesimo codice alfanumerico possono essere destinate a contenere diverse tipologie di vino (es.: Barolo DOCG, Nebbiolo DOC).	NO, non è possibile, ogni gruppo deve essere destinato ad una sola tipologia di vino.
35	Imbottigliamento fuori zona	Buongiorno la nostra Ditta ha la possibilità di imbottigliare fuori zona il vino Frascati DOC seguendo tutte le disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 25 settembre 2000. Vorremmo sapere, dopo l'entrata in vigore dei registri dematerializzati come dovremmo comportarci in merito alle disposizioni previste dal citato DM, sulle modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della DOC Frascati?	L'entrata in vigore del registro dematerializzato non ha apportato modifiche per quanto riguarda l'imbottigliamento fuori zona del vino Frascati.

36	Carico prodotti in giacenza	devo inserire le giacenze al 01/01/2017 e volevo chiedere quanto segue: nella registrazione di giacenza per il vino imbottigliato/confezionato è obbligatorio inserire il numero di idoneità e la data del certificato?	<p>Il sistema produce giacenze separate se la stessa tipologia di prodotto è costituita da due o più partite contraddistinte da specifiche idoneità: ho 100 hl di Chianti 2015 approvato con id xxx e 50 hl di Chianti 2013 approvato con id yyy, il sistema in fase di certificazione - operazione Cert- mi genera 2 conti perché i campi n. e data idoneità determinano conti distinti.</p> <p>Diversamente dal prodotto sfuso e dal prodotto confezionato senza etichetta, nel caso del prodotto imbottigliato confezionato in giacenza iniziale non è prevista l'obbligatorietà della valorizzazione dei campi n. e data idoneità e tutto il prodotto imbottigliato di una specifica tipologia confluirà in un unico conto. Comunque, se l'operatore, per sue esigenze logistiche, vuole differenziare il prodotto in base all'idoneità, può valorizzare i campi suddetti, ottenendo in tal caso conti distinti per ciascuna idoneità. Parimenti anche i campi riguardanti la serie e il numero degli eventuali contrassegni (che però non determinano giacenza separata) non devono necessariamente essere valorizzati.</p>
37	Codice / Classificazione vino	<p>In azienda vi è un vino "Frappato e Nero d'Avola IGT TERRE SICILIANE riferimento a doppio vitigno rosso", quale fra questi due codici devo utilizzare?</p> <p>- C152XBIS2XXE0X ovvero - C152XBIS2XXA0X</p>	<p>Le duplicazioni nei codici dei vini a IGP Terre Siciliane sono dovute agli elenchi forniti dalla Regione Sicilia che nel corso degli ultimi anni ha apportato delle duplicazioni.</p> <p>In linea di principio quando sono presenti due codici per lo stesso prodotto che differiscono unicamente per la terzultima lettera, deve essere utilizzato quello che presenta in tale posizione la lettera "A" (identificativa dei vini tranquilli).</p>

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

38	Vasi vinari	Per quanto concerne la planimetria dei locali aziendali, ho dei dubbi sulle vasche in legno inferiori ai 1000Lt (tonneau-barrique). E' possibile numerare singolarmente ogni tonneau, in modo tale che in questo modo si possano svuotare singolarmente oppure è obbligatorio raggrupparli?	I recipienti in legno inferiori ai 1000 litri possono essere numerati singolarmente.
39	Anagrafica soggetti	Per quanto riguarda l'anagrafica dei soggetti, se si tratta di clienti privati non è necessario compilarla?	L'anagrafe soggetti rappresenta la rubrica dei propri fornitori/clienti/committenti. Per le vendite ad un soggetto privato non è necessaria la registrazione dei dati anagrafici
40	Anagrafica vigne	Per quanto riguarda l'anagrafica delle vigne, è necessario compilarla in tutti i casi? O solo per i vini DOC?	L'anagrafe delle vigne va compilata nel caso venga designata e presentata in etichetta la menzione "vigna" seguita da un toponimo o nome tradizionale. Tale possibilità è prevista solo per i vini a DOC o DOCG. Le vigne devono essere inserite negli elenchi approvati con delibera regionale. Chi non rivendica un termine "vigna" in etichettatura non è tenuto alla compilazione dell'anagrafica delle vigne.
41	Operazione imbottigliamento/ bottiglie "nude" / vasi vinari	Per quanto riguarda la detenzione del vino in damigiane da 54 litri: questa è considerata imbottigliamento senza etichetta, Vaso vinario o Imbottigliato/confezionato?	Il riempimento di una damigiana di 54 litri è considerato imbottigliamento. La definizione di etichettato o non etichettato dipende dalla condizione in cui il prodotto si trova all'atto dell'operazione
42	Anagrafe soggetti	Scarico di prodotto e elenco dei soggetti. La nostra clientela è composta da singoli privati e da bar/ristoranti. Visto l'esempio fatto nella guida per lo scarico ai cittadini privati, vorrei sapere se nel caso di cessione ad esercizi come bar/ristorante/case di riposo, in fattura sono da trattare allo stesso modo o sono da considerare come una cessione a un soggetto che sarà da registrare nell'elenco dei soggetti.	Il Campo Fornitore/cliente deve essere valorizzato esclusivamente per cessioni prodotto sfuso.

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

43	registrazione del lotto	Numero del lotto dei prodotti nelle registrazioni di scarico. Vorrei sapere se e dove sarà necessario scrivere da qualche parte il numero del lotto dei prodotti in scarico o se dovrà essere presente solo sulle bolle/fatture.	La valorizzazione del lotto è necessaria solo nella di fase di imbottigliamento di prodotto in contenitori fino a 60 litri, lo stesso lotto deve essere riportato in etichetta o sistema di chiusura.
44	operazione di travaso	Operazioni di travaso. Vorrei avere conferma se, imbottigliamento escluso, è necessario documentare tutte le operazioni di spostamento da un recipiente ad un altro per qualsiasi prodotto sfuso o vale solo per i DOP.	Non è necessario, tranne nel caso in cui la medesima operazione è riferita ad un committente e nel caso in cui deve essere tracciato il periodo di invecchiamento o affinamento in legno.
45	Codice / classificazione prodotti (vino liquoroso)	Attualmente nel registro di carico e scarico annotiamo le movimentazioni di Vino Marsala che commercializziamo. Le stesse movimentazioni le annotiamo su registri UTF, inviando file giornaliero delle accise telematiche. Vorremmo sapere se con l'avvio del registro telematico dovremmo continuare a tenere la doppia contabilità { MAF e UTF } e nel caso in cui si dovesse tenere la contabilità su registro dematerializzato la categoria prodotto da utilizzare è Vino Liquoroso "022"?	Sì, il vino liquoroso Codice 22 rientra nei prodotti previsti dall'Allegato VII parte II - Categoria dei prodotti vitivinicoli del Reg. UE n. 1308/2013
46	Codice / Classificazione vino	come deve essere caricato sul registro telematico il vino spumante con l'indicazione di una varietà di vite ad.es Pinot grigio Vino Spumante Brut?	Categoria: (codice 24) Vino Spumante Classificazione: (Codice F) Varietali Spumanti Tenore Zuccheri: (codice 3) Spumanti - Brut Varietà: (Codice 194) Pinot Grigio. G. Tali informazioni sono reperibili sul sito http://mipaaf.sian.it consultando nella sezione Agricoltura - Documentazione tecnica la Guida alle codifiche adottate dal registro di carico e scarico vitivinicolo

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

47	campo esonero/deroga	Se vinifico in conto lavorazione dell'uva di un cliente che non dista più di 40 Km dalla mia azienda e che è in regime di esonero dalla fatturazione, seleziono il campo esonero documento come si trattasse delle nostre proprie uve, o si c'è l'obbligo di avere un documento giustificativo?	Il campo esonero/deroga deve essere valorizzato con la causale "Trasferimento - Altre deroghe art. 25 Regolamento 436/2009".
48	Vasi vinari	Se effettuo un travaso per filtrazione o in seguito ad una chiarifica, è facoltativo segnare lo spostamento da vasca a vasca?	Il travaso è un'operazione facoltativa. Solo nel caso in cui l'operazione di travaso è effettuato per un prodotto in conto lavorazione e oppure si debba tracciare il periodo di invecchiamento o affinamento in legno, l'indicazione del vaso vinario è obbligatoria.
49	Codice operazione / perdite e cali	Come devono essere annotati i cali in caso di travaso per filtrazione?	L'operazione da utilizzare per i cali dovuti al travaso devono essere contabilizzate con l'operazione PERD.
50	Codice / Classificazione vino	Dovendo codificare i vini con i codici MIPAAF vorremmo sapere se per un ROERO DOC e per un ROERO DOCG possiamo usare lo stesso A031X1602XXA1X - ROERO	Per le partite di vino Roero DOC ancora in giacenza può essere provvisoriamente utilizzato il codice relativo all'unica codifica possibile. Per distinguere il vino a DOC da quello a DOCG si dovrà utilizzare la diversa classificazione previste per queste due classi di vino che consentirà la distinzione dei prodotti.
51	Codice / Classificazione vino	La DOC Colline Novaresi Nebbiolo prevede con lo stesso codice DO IGT un vino rosso e un vino rosato. Bisogna creare due differenti codici telematici uno per il vino rosso e un altro per il vino rosato?	Si, bisogna creare due conti distinti valorizzando il campo "Colore".
52	Codice operazione / riclassificazione	Vorrei sapere quale operazione sarà necessario utilizzare per un passaggio da barbaresco normale a barbaresco riserva, trascorso il necessario periodo di invecchiamento.	Per tale operazione è possibile utilizzare l'operazione DER1 - declassamento/riclassificazione.

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

53	Codice / Classificazione vino	Si presenta il caso di aziende con giacenza di prodotto relativo a vecchie annate (es. Barolo), per le quali non era ancora in vigore un disciplinare di produzione. Il dubbio riguarda la categoria del prodotto con cui individuare tali giacenze: vino, DOC, o DOCG. E' ipotizzabile un prodotto Barolo con annata NA "non atto" NC"non certificato"?	Il prodotto deve essere caricato semplicemente come Vino, non è ipotizzabile un prodotto codificato come BAROLO con annata con "Codice 0 - Non Atto-Non Certificato".
54	prodotti senza solfiti aggiunti	Nel caso di produzione di un vino a DOC della medesima annata sia senza solfiti aggiunti (inferiore a 10 mg/lit) che con solfiti, nel registro cartaceo si utilizzavano colonne separate, come si procede alla distinzione nel registro telematico visto che non è prevista nessuna specifica indicazione?	Nel registro telematico non risulta la possibilità di tenere un conto distinto, si potrebbe utilizzare il campo note a partire dalla vinificazione delle uve. In futuro sarà possibile creare conti distinti.
55	Codice classificazione prodotti	QUALE CODICE BISOGNA ATTRIBUIRE A UN MOSTO PARZIALMENTE FERMENTATO SENZA ANNATA SENZA DOC IGP E SOTTOZONA?	Il codice da attribuire per la categoria di un "mosto di uve parzialmente fermentato" è il n."08",mentre per la classificazione il codice è "I- Non a DOP/IGP/Varietale/annata".
56	Codice / classificazione vino	Le denominazioni "Moscato Asti" e "Brachetto Acqui" tappo raso sono da considerarsi, per quanto riguarda la categoria, cod 21 vino o cod. 8 mosto di uve parzialmente fermentato?	Le denominazioni Moscato d'Asti DOCG e Brachetto d'Acqui DOCG "tappo raso" sono da considerarsi "vini - categoria codice 212.
57	Codice / classificazione vino	Nel caso si abbia due tipologie "Barolo" senza menzioni della stessa annata di cui uno ha una sottozona e l'altro no, bisogna creare due articoli telematici distinti?	Si, bisogna creare due articoli telematici distinti.
58	Vini aromatizzati, vini liquorosi e bevande spiritose	Ho provato ad inviare la giacenza iniziale GIIN del prodotto vino aromatizzato e non è stata accettata dal sistema, scartata per errore P27 categoria 131 non ammessa per il prodotto giin. Si deve inviare la giacenza iniziale per il vino aromatizzato?	Il vino aromatizzato non rientra tra i prodotti oggetto di registrazione per quanto riguarda l'operazione GIIN, si precisa che, nel caso di produzione di vini aromatizzati vanno annotate le registrazioni relative all'ottenimento di tali prodotti.

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

59	Vini aromatizzati, vini liquorosi e bevande spiritose	In caso di acquisto di "Grappa" ad accisa assolta e successiva vendita, quali registrazioni si devono effettuare sui registri telematici?	La grappa non rientra fra i prodotti soggetti a registrazione
60	Codice / classificazione vino (indicazione varietà)	Nel caso di un taglio, ad esempio Langhe DOC Nebbiolo, (minimo 85%) con Langhe DOC rosso derivante da riclassificazioni di altri DOC rossi, cosa bisogna mettere come varietà per il restante 15% visto che la varietà Langhe non esiste ? E' sufficiente indicare soltanto la varietà Nebbiolo 85% ?	Occorre indicare solo la varietà Nebbiolo nella percentuale dell'85%.
61	Registrazione trattamenti enologici / casi di esenzione	I trattamenti con solfato di rame, acido citrico, acido ascorbico, bentonite, pvpp, gelatina. Solforosa, non sono stati trovati tra le possibili categorie di prodotto. Quindi non devono essere registrati?	L'utilizzo di detti prodotti non deve essere oggetto di registrazione.
62	Codice / classificazione vino	non riesco a comprendere la differenza tra le opzioni "E - Varietali di cui all'allegato 4 del DM 13.08.2012" e "G - Varietale con annata" presente nel menu a tendina del campo "Classificazione" del Catalogo prodotto. Devo creare l'anagrafica di un Vino Bianco Chardonnay 2015 che è senz'altro un varietale con annata, ma altrettanto sicuramente un Varietale di cui all'allegato 4 del DM 13.08.2012. Perché due opzioni che apparentemente si sovrappongono?	Il codice "E" (Varietali di cui all'allegato 4 del DM 13.08.2012) è da utilizzare per poter rivendicare la sola VARIETA' dell'uva da cui si è ottenuto il vino senza DOP/IGP, il codice "G" (Varietale con annata) è da utilizzare per poter rivendicare sia la VARIETA' che l'ANNATA dell'uva da cui si è ottenuto il vino senza DOP/IGP, il codice "L" (Non a DOP/IGP/Varietale con annata) serve per rivendicare solo l'annata di un vino non a DOP/IGP e il codice "I" è da utilizzare per i vini in cui non si intende rivendicare alcuna caratteristica.
63	Codice / classificazione vino	Per i vini IGT nel campo Atto/Certificato va indicato 2-Certificato o 0 - NA-NC ?	Come riportato anche nel manuale operativo del registro vitivinicolo telematizzato, per i vini a IGP nel campo Atto/Certificato va indicato "0 - NA-NC".

64	Codice / classificazione vino	<p>Devo caricare il Marsala Superiore Ambra Dolce ed il Marsala Superiore Ambra Secco ma non riesco a trovare il codice DopIgp di riferimento. Nel sito i codici esistono e sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marsala Superiore Ambra Dolce BO51X8881BID1D - Marsala Superiore Ambra Secco BO51X8881BID1A 	<p>L'elenco dei codici DO/IG è fornito dalle Regioni alle quali va richiesto l'eventuale inserimento di codici mancanti.</p> <p>Nel caso del Marsala segnalato i due codici da Voi citati fanno riferimento, rispettivamente, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) B051X8881BID1D MARSALA SUPERIORE RISERVA AMBRA DOLCE 2) B051X8881BID1A MARSALA SUPERIORE RISERVA AMBRA SECCO <p>Quindi con in più la menzione "RISERVA" in quanto effettivamente manca negli elenchi regionali la tipologia "Superiore Ambra" sia dolce che secco (senza Riserva); nelle more dell'implementazione da parte della Regione Sicilia della tabella dei codici si può consigliare di utilizzare i suddetti codici relativi al Marsala Superiore Riserva nelle tipologie Ambra dolce e secco, utilizzando tuttavia nell'apposito campo "menzione tradizionale" le sole specifiche "Superiore", "Ambra" e "Dolce" o "Secco", in modo da fare giacenze separate con le tipologie che hanno in più la menzione "Riserva".</p>
65	vasi vinari	<p>Volevo sapere se per ogni quantitativo di vino sfuso che deteniamo va indicato obbligatoriamente anche la vasca nella quale è detenuto, o la vasca va indicata solo nel momento in cui effettuo con quel determinato vino delle operazioni per le quali è previsto obbligatoriamente anche in numero della vasca</p>	<p>Non è necessario indicare obbligatoriamente il recipiente di stoccaggio per ogni giacenza di vino sfuso.</p> <p>L'indicazione del recipiente di stoccaggio è invece obbligatoria se detiene prodotto in conto terzi /o nel momento in cui vengono registrate alcune operazioni come ad esempio l'arricchimento, l'acidificazione, la disacidificazione, la spumantizzazione, l'imbottigliamento, il taglio, ecc.</p>

66	Vini aromatizzati, vini liquorosi e bevande spiritose	Per i prodotti liquori e amaro quale categoria prodotti devo assegnare ?	I codici delle bevande spiritose sono identificati dai seguenti numeri: 123 Grappa 124 Acquavite di vino 125 Acquavite di frutta 126 Altre bevande spiritose per la gestione dei suddetti prodotti fare riferimento al manuale operativo.
67	Codice / classificazione vino	Stavo simulando l'inserimento della giacenza nel registro di carico e scarico in ambiente di test di un vino Terre siciliane bianco spumante. Ho riscontrato che al codice DOP/IGP "C152X8881XXB0X" sono stati associati due prodotti completamente diversi, il "Terre siciliane bianco liquoroso" ed il "Terre siciliane bianco spumante". Nel mio caso è corretto inserire questo codice?	I vini "Terre siciliane bianco liquoroso" e "Terre siciliane bianco spumante" presentano codici diversi ed in particolare: C152X8881XXB0X TERRE SICILIANE BIANCO SPUMANTE C152X8881XXG0X TERRE SICILIANE BIANCO LIQUOROSO
68	carico uve e pigiatura	In caso di raccolta e pigiatura o torchiatura di uve nello stesso giorno, è corretto inserire l'operazione CASD e successivamente l'operazione PIGI con la stessa data?	Nel caso in cui l'uva viene immediatamente pigiata o torchiata il carico dell'uva (CASD) e la pigiatura (PIGI) devono avere la stessa data.

69	Tempi di registrazione - aziende senza contabilità computerizzata	La nostra azienda ha deciso di utilizzare il registro telematico messo a disposizione dal mipaf e non avvalendosi di gestione registro da terzi, non riesco a capire in quale colonna ricada la mia scelta o meglio dire risultato essere senza contabilità aziendale computerizzata o con contabilità aziendale computerizzata non collegata alla banca dati sian? se gentilmente riuscite a darmi una delucidazione in quanto da questa differenza cambiano i giorni per la trasmissione dei dati.	Nel premettere che dal 1° gennaio 2017 sarà OBBLIGATORIO (e non una scelta aziendale) la telematizzazione di tutti gli attuali registri vitivinicoli cartacei, che saranno tenuti solo in ambito SIAN, si ribadisce che la telematizzazione può avvenire secondo due modalità: 1) una gestione diretta ON-LINE del registro sul portale mipaaf.sian.it 2) una gestione del registro mediante un programma informatico aziendale privato (fornito da una delle tante azienda di software che hanno predisposto simili gestionali) e che comunicherà i dati al SIAN secondo la modalità cosiddetta webservice. La scelta gestionale di cui sopra, analoga per quanto riguarda gli obblighi di legge, prevede tuttavia differenze nelle tempistiche di registrazione (vale a dire nella trasmissione dei dati al SIAN). Tutti i chiarimenti e le casistiche del caso sono reperibili nella normativa di riferimento (D.M. 20 marzo 2015 n. 293) e nella documentazione (tecnica e operativa) presente sul sito mipaaf.sian.it alla sezione "download".
70	Fase di accompagnamento DM 1486 del 21/12/16	In caso durante i controlli da parte degli ispettori degli uffici ICQRF vi sia una discordanza tra il cartaceo ed il dematerializzato cosa accade?	Nel portale MIPAAF è pubblicato il "DM prot. 1486 del 21 dicembre 2016" (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10743) che consente sino al 30 aprile 2017 agli operatori "di giustificare in via documentale le operazioni che nel registro telematico, in sede di controllo, non risultassero registrate nel rispetto delle modalità indicate nel predetto decreto (DM 20 MARZO 2015, n. 293) e delle relative disposizioni tecniche applicative".

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

71	carico uve e pigiatura	In caso di raccolta e pigiatura o torchiatura di uve nello stesso giorno, è corretto inserire l'operazione CASD e successivamente l'operazione PIGI con la stessa data?	Nel caso in cui l'uva viene immediatamente pigiata o torchiata il carico dell'uva (CASD) e la pigiatura (PIGI) devono avere la stessa data.
72	Codice / classificazione vino	Nella DOC Marsala, tra i codici vino, non troviamo il codice del marsala superiore ambra SENZA la dicitura "riserva" e sono completamente inesistenti i codici per il mosto, il mosto cotto ed il vino base per la formazione del liquoroso marsala.	L'elenco dei codici DO/IG è fornito dalle Regioni alle quali va richiesto l'eventuale inserimento dei codici mancanti. Nel caso del Marsala effettivamente manca la tipologia "Superiore" senza la menzione "riserva"; nelle more dell'implementazione da parte della Regione Sicilia della tabella dei codici si suggerisce di utilizzare i codici relativi al Marsala Superiore Riserva nelle varie tipologie (Ambra, Oro, dolce, secco) specificando nelle note delle varie operazioni che non trattasi di prodotto "Riserva" e utilizzando nella casella menzioni tradizionali la sola dicitura "superiore" (mentre per il Marsala Superiore Riserva andranno utilizzate entrambe le menzioni in modo tale da differenziare le giacenze). Per i prodotti a monte del vino utilizzati nella produzione del DOC (ivi compreso il mosto cotto) dovrà essere indicata la relativa specifica categoria, selezionata la voce "Atto" ed il codice DOP del vino che verrà ottenuto dall'elaborazione di tali prodotti.
73	Vasi vinari	Sul registro telematico, e' obbligatorio indicare le vasche di riferimento? Gli eventuali travasi successivi, del prodotto tagliato, vanno comunicati?	L'indicazione del vaso vinario è obbligatoria per le operazioni di cui all'art. 41 comma 1 del Reg. CE 436/2009, per le operazioni che interessano prodotti in conto terzi, per le operazioni di certificazione di vini atti a DOP nonché nel caso si voglia o debba rivendicare un eventuale affinamento in legno. Una volta registrata, l'operazione di taglio (indicando i vasi vinari), non è necessario registrare le eventuali successive operazioni di travaso, tranne nei casi che il prodotto sia detenuto e lavorato in conto terzi. In tal caso essendo obbligatoria sempre l'indicazione del vaso vinario è necessario registrare anche le operazioni di travaso.
74	Codice / classificazione vino	Erbaluce di Caluso Passito DOCG va indicato con codice 21 (vino) o con codice 30 (vino ottenuto da uve appassite)? Se la denominazione comprende già la dicitura passito devo indicare "passito" anche nella menzione tradizionale?	Il codice da utilizzare è il 21 - Vino. Anche se la denominazione comprende la dicitura passito deve essere valorizzato il campo della menzione tradizionale "passito".
75	mosto cotto	per comunicare le preparazioni del mosto cotto quale codice operazione debbo utilizzare ?	Per la produzione del Mosto Cotto va utilizzata l'operazione ELMC selezionabile dal gruppo "ELABORAZIONE PRODOTTI" del registro.
76	Vini aromatizzati, vini liquorosi e bevande spiritose	Per la preparazione di vini liquorosi credo che dovrei utilizzare il codice LIEL Per la preparazione di vini aromatizzati credo che dovrei utilizzare il codice BABS	Si conferma che per la preparazione dei vini liquorosi e dei vini aromatizzati si devono utilizzare, rispettivamente, le operazioni LIEL e BABS, come indicato nella guida all'uso del registro on-line, presente sul portale mipaaf.sian.it alla sezione "download".
77	Codice operazione	Imbottigliamento massa certificata/da certificare. Imbottigliamento di massa atta con richiesta successiva (preetichettatura o postetichettatura) di certificato. Come faccio a scaricare il certificato visto che su IMBO nn lo posso indicare (massa atta)? E poi, la sequenza delle operazioni quale sarebbe? Su IMBO scarico la massa atta (sfuso), che poi ricarico sempre da IMBO (imbottigliato) - poi CERT scarico la massa atta (imbottigliato) e carico la massa certificata (imbottigliato). E' questa la sequenza corretta (se fosse mi manca lo scarico del certificato)?	1) Ipotesi di prodotto atto imbottigliato senza etichetta: Un prodotto "atto" viene imbottigliato con l'operazione IMBO, indicando quale stato fisico "imbottigliato senza etichetta" ed il lotto. L'operazione di certificazione "Cert" comporta il passaggio del prodotto da atto a certificato, mediante la modifica dell'apposito campo (atto/certificato) e l'inserimento degli estremi del certificato di idoneità (n. e data). A questo punto in giacenza è presente un saldo distinto del prodotto certificato allo stato imbottigliato senza etichetta e contraddistinto da uno specifico certificato di idoneità. Il prodotto è, pertanto, distinto da

			<p>tutti gli altri aventi la stessa denominazione. Successivamente al momento dell'etichettatura con l'operazione ETIC procedo a registrare i contrassegni di stato se previsti, il lotto ed il passaggio di stato da "imbottigliato senza etichetta a "imbottigliato confezionato". In questa operazione essendo il prodotto confezionato regolarmente etichettato non è necessario indicare nel prodotto in carico il n. certificato e la data.</p> <p>2) Ipotesi di prodotto atto imbottigliato con etichetta (inusuale) Se i contrassegni non sono da applicare e il prodotto era già stato etichettato contestualmente all'imbottigliamento(stato fisico: imbottigliato confezionato acquisito nella registrazione della operazione IMBO), acquisita la certificazione, con l'operazione CERT provvederà ad inserire i dati riguardanti il certificato di idoneità, il lotto, ed il passaggio da atto a certificato (in tal caso lo stato fisico è "imbottigliato confezionato").</p>
78	Scarico sottoprodotti	Devo registrare sul registro vitivinicolo telematico lo scarico della feccia che è stata portata in distilleria accompagnata da documento di trasporto MVV. Non riesco a trovare la funzione adatta perché se vado su distillazione il sistema mi obbliga a caricare un prodotto che io in realtà non ho. Devo fare la stessa operazione con le vinacce che sono state utilizzate agronomicamente.	Per scaricare dal registro telematico fecce e vinacce, sia inviate alla distilleria che smaltite in campo (ritiro sotto controllo), si utilizza l'operazione USSD - uscita dallo stabilimento deposito. Nel campo n. e data documento inserisce gli estremi del documento utilizzato per l'invio in distilleria (bolletta di consegna prestampata/prenumerata dalle tipografie autorizzate, documento MVV), indicando nel campo cliente il destinatario oppure per il ritiro sotto controllo nel campo data e numero documento deve indicare gli estremi della comunicazione preventiva inviata all'ICQRF per lo smaltimento in campo. L'operazione Distillazione è per altri fini.
79	Contrassegni / fascette DO	Acquisto con fattura i contrassegni da un Consorzio. Vorrei gentilmente sapere se devo registrarne il carico con il numero, la serie, il taglio e se sì, con quale causale	I contrassegni non devono essere presi in carico nel registro telematico. Quando verranno apposti con l'operazione di imbottigliamento dovranno essere indicati evidenziando serie numero iniziale e finale con riferimento all'idoneità della intera partita certificata. Es: contrassegni per 10000litri serie AAA00001-09999 per 1 litro- Imbottiglio 7500litri in confezioni da 1 litro, indicherò nella operazione imbottigliamento serie AAA00001-09999.
80	Codice classificazione prodotti	Qual è la differenza tra i codici C011X2182XXE0X e C011X2182XXA0X che identificano entrambi "Toscana o Toscana Sangiovese"? Qual è la discriminante per selezionare uno o l'altro codice che identifica il ns Sangiovese?	Il codice C011X2182XXE0X appartiene alla vecchia codificazione, mentre C011X2182XXA0X appartiene alla codifica entrata in vigore con DM 16 dicembre 2010, art. 18 c. 6 e 7. Pertanto deve indicare quest'ultima
81	Codice classificazione prodotti	Come deve essere attribuito l'articolo telematico per quanto riguarda la riserva vendemmiale (bloccato) del Brachetto d'Acqui spumante DOCG / Piemonte Brachetto Spumante DOC, come da determina 599 del 27/07/2016 della Regione Piemonte? Cioè come si deve distinguere il DOC dal DOCG bloccato?	Il prodotto deve essere caricato come "ATTO A RISERVA VENDEMMIALE".
82	Codice operazione Sfecciatura	Per la movimentazione di prodotti fecciosi non esiste la possibilità di indicare tale stato "feccioso". E' quindi corretto non indicare lo stato feccioso e procedere con le operazioni di sfecciatura con operazione di registro SFEC?	Sì, è corretto non indicare lo stato feccioso e procedere successivamente alle operazioni di sfecciatura.

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

83	Codice operazione perdite	Qual'è il tipo di operazione da utilizzare per perdite dovute e rotture in magazzino di prodotti confezionati: PERD, USSD o altri?	Il codice da utilizzare nel caso di perdite è "PERD".
84	Codice classificazione prodotti	Il mosto / mosto parzialmente fermentato aromatico varietà Moscato (senza annata) da utilizzarsi per la produzione di vino Spumante Aromatico di qualità con l'indicazione del vitigno, in quale categoria deve essere classificato? E' corretto indicarlo alla voce "Varietali Spumanti"?	Sì, è corretto indicarlo alla voce "VARIETALE SPUMANTE".
85	Vasi vinari	I serbatoi di capacità nominale da 600 a 1000 litri devono essere singolarmente identificati, atteso che per questa tipologia di serbatoi non sussiste l'obbligo di indicarli nella planimetria di cantina?	E' necessario identificarli qualora gli stessi vengano utilizzati per la detenzione di prodotti in conto terzi, per operazioni di invecchiamento del vino previsto dal relativo disciplinare di produzione o per altre pratiche enologiche dove è obbligatorio indicare il numero del serbatoio.
86	esonero/deroga , documenti giustificativi	Si richiede assistenza in merito all'inserimento della vendita giornaliera di più documenti giustificativi con destinatari diversi e più formati di bottiglie vendute.	Per le vendite, che avvengono con documenti giustificativi della medesima data, di prodotti vitivinicoli confezionati, in recipienti della capacità nominale inferiore o uguale a 5 litri, l'iscrizione al registro può avvenire in forma riepilogativa mensile, mediante l'operazione USSD vendita/scarico, valorizzando il campo "esonero/deroga" specificando la causale: vendita riepilogativa condizionato (art. 45, par. 2, del reg. 436/2009).
87	operazione imbottigliamento	Si richiede assistenza sulla specifica dei contenitori in fase di imbottigliamento.	Nella fase di imbottigliamento (operazione IMBO) di recipienti fino a 60 litri, deve essere indicato, tra l'altro, il numero dei recipienti utilizzati, nonché la rispettiva capacità nominale.
88	Bottiglie "nude"	Per caricare sul registro il vino imbottigliato ci sono 2 voci: Imbottigliato senza etichetta e con etichetta. Se ci sono delle bottiglie in una cesta di acciaio senza etichetta, ma sulla cesta c'è un cartello che indica Categoria, nome del vino, annata, ecc... queste bottiglie dove devo caricarle?	Imbottigliato senza etichetta.
89	Codice classificazione prodotti	Nel caso di un vino Passito IGT Veneto, nella sezione CATEGORIA devo inserire 21 Vino o 30 Vino ottenuta da uve appassite? Inoltre, nella sezione MENZIONE TRADIZIONALE inserisco D1 Passito oppure D2 Vino Passito?	Parlando di Igt, il vino con l'eventuale menzione Passito è categoria diversa dal vino ottenuto da uve passite (caratteristiche minime di grado naturale), categorie ascrivibili rispettivamente al punto 1 e punto 15 dell'allegato VII parte II del reg. 1308/13, quindi per un Bianco Igt Veneto Passito si userà la categoria 21 Vino e la menzione tradizionale Passito o Vino Passito a scelta.
90	Codice classificazione prodotti	Per l'indicazione delle menzioni tradizionali Vino Novello e Vin Santo, visto che ci sono più codici, uno vale l'altro?	Nel caso delle menzioni Novello o Vino Novello e Vin Santo o Vino Santo, quando ammesse, sono menzioni alternative, per le quali si può optare a scelta
91	Codice classificazione prodotti	Quale classificazione devo attribuire ad uno spumante di qualità non varietale, non DOP e non IGP?	Un Vino Spumante di Qualità deve essere classificato "Non a DOP/IGP/Varietale/Annata".
92	Vini aromatizzati, vini liquorosi e bevande spiritose	Come devono essere gestiti i vini aromatizzati di cui al Reg. (UE) n. 251/2014 e le bevande spiritose di cui al reg (CE) n. 110/2008 confezionati?	Nel caso in esame non deve annotare sul registro i prodotti del Reg (UE) 251/2014 confezionati. Stessa regola si applica per i prodotti previsti dal Reg (CE) n. 110/2008 confezionati.
93	Anagrafica vigne	Per un conto lavoro in cui il committente vuole rivendicare il toponimo, bisogna caricare l'anagrafica vigna collegata al codice ICQRF del terzista?	Per poter prendere in carico un prodotto con un "Toponimo" della "Vigna" ogni registro associato ad un proprio codice ICQRF dovrà, prima del carico, aggiornare l'anagrafe delle "Vigne" con il toponimo

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

		Se lo Stabilimento A (codice ICQRF XX/1234) ha una vigna di proprietà, quindi rivendica il vino fino alla bottiglia finita pronta per la vendita con quel toponimo. Per organizzazione nelle spedizioni trasferisce allo stabilimento B, con cod. ICQRF XX/5678: il carico dovrà necessariamente avere l'attributo valorizzato, ma la vigna non sarebbe legata all'ICQRF dello stabilimento B. Come ci si comporta in questo caso?	di interesse; diversamente al momento del carico, nella descrizione del prodotto, non sarà possibile riscontrare il toponimo in questione.
94	Codice classificazione prodotti (varietà)	Quando per esempio inseriamo un Chianti Classico nelle giacenze iniziali, dobbiamo riportare anche la percentuale degli eventuali vitigni complementari che lo compongono?	Il disciplinare del vino Chianti Classico non prevede tipologie con la menzione del/dei vitigno/i. Pertanto nell'inserimento nelle giacenze iniziali del carico di vino Chianti Classico non è richiesto di valorizzare né il campo "varietà" né il campo "%varietà". Pertanto non devono essere riportati né gli eventuali vitigni complementari né il vitigno "Sangiovese".
95	Depositi prodotti confezionati	Come devono essere gestiti i magazzini esterni alla cantina utilizzati per il deposito di prodotti confezionati?	I magazzini esterni dove transitano prodotti confezionati sono unità produttive qualificabili come "depositi" ed ognuno è identificato con un codice Icqrf univoco. Per ciascun deposito deve essere attivato un registro dematerializzato. L'anagrafica dei soggetti sarà unica per tutti gli stabilimenti ed i depositi relativi ad una medesima ditta.
96	Tentata vendita	Come deve essere gestita l'attività di tentata vendita?	L'attività di tentata vendita del vino confezionato non risulta contemplata.
97	gestione Zona viticola	Come registrare una combinazione di più zone viticole di provenienza del prodotto?	L'inserimento delle combinazioni delle zone viticole di appartenenza (ad es. CIIIB, CII) è possibile farlo dalla tendina della zona viticola (nel caso in esempio selezionando V11-CII-CIIIB)
98	Codice classificazione prodotti	Come deve essere gestita la categoria atto/certificato per i vini generici e IGT finiti ?	per quanto riguarda la categoria dei vini generici e ad indicazione geografica bisogna selezionare nella tendina atto/certificato la voce 0-non atto-Non certificato
99	Anagrafica soggetti	In che cosa consiste e come deve essere gestita l'anagrafica soggetti?	L'anagrafica soggetti costituisce la rubrica dei propri fornitori/clienti/committenti e prevede la registrazione, per ciascun soggetto, dell'identificativo fiscale (CUAA), della denominazione, dell'indirizzo, e della sede operativa. All'atto dell'inserimento di un nuovo soggetto occorre indicare un codice identificativo univoco, scelto liberamente dalla ditta che tiene il registro e può essere lo stesso identificativo utilizzato nel proprio gestionale, che consente di individuare velocemente il fornitore/cliente. Se il cliente è un consumatore finale (privato consumatore) esso non va inserito nell'anagrafica dei soggetti.
100	Anagrafica soggetti	Come deve essere registrato il destinatario per una spedizione diverso dall'acquirente ?	Nelle operazioni di scarico di un prodotto spedito ad un destinatario diverso dall'acquirente, nel campo destinatario va indicato chi ha ricevuto effettivamente la merce mentre l'acquirente andrà indicato nelle note.
101	Esonero/deroga e Anagrafica soggetti	Quali sono i casi previsti per l'utilizzo del campo ESONERO/DEROGA ?	Il campo "esonero/deroga" si utilizza per le operazioni nelle quali non è necessario indicare il documento giustificativo: 1- Trasporti (Carico/Scarico) Uve e mosti propri, verso propria cantina: Trasporti entro i 40 Km (deroga art. 25, lett.a), p. i) e ii) del Reg. 436/2009): operazione interessate CASD e USSD); 2 -Vendita riepilogativa condizionato: Registrazione riepilogativa delle uscite dello stesso prodotto confezionato in recipienti inferiori o uguali a 5 litri (art. 45, par. 2, del Reg. 436/2009): operazione interessata USSD; 3- Vendita corrispettivi : Vendite a privati senza documenti:operazione

			<p>interessata USSD;</p> <p>4 - Trasferimento autorizzato prodotti sfusi all'interno del Comune o Comuni limitrofi o nella stessa Regione Trasferimento tra due impianti della stessa ditta con autorizzazione lcaqf (deroga art. 25, lett.a), p. iv) del Reg. 436/2009 : (operazione interessate CASD e USSD;</p> <p>5 -Trasferimento - Altre deroghe art. 25 Regolamento 436/2009 : Altri trasporti esentati di cui all'art. 25, punto b), del Reg. 436/2009) (operazione interessate CASD e USSD);</p> <p>6 Rettifica Giacenza: Carichi o scarichi per modifica delle giacenze a seguito verbali di controllo: operazione interessate CASD e USSD;</p> <p>7 -Condizionamento Aceti Scarico di aceti di vino e di vino aromatizzato sfusi per imbottigliamento: operazione interessata USSD;</p> <p>8- Comunicazione non prevista (AVLT, SCDS, SCZC, SPAB, ELMC, BABS, DERI): Causale da utilizzare nelle operazioni in cui non è obbligatoria la comunicazione preventiva e, pertanto, l'indicazione del documento giustificativo (es. nella spumantizzazione con MCR);</p> <p>9 -Prodotto Destinato ad altri usi : Scarico di prodotti vitivinicoli utilizzati nella produzione di altri prodotti per i quali non è necessaria la successiva registrazione (ad es. scarico di aceto nella produzione di aceto balsamico di Modena, scarico di Vini aromatizzati o bevande aromatizzate sfusi per imbottigliamento): operazione interessata USSD;</p> <p>10- Sbottigliamento: Causale da utilizzare nelle operazione di sbottigliamento. Nel caso di ripresa in carico del vino imbottigliato con due registrazione una di seguito all'altra: prima l'operazione USSD per lo scarico vino imbottigliato e poi l'operazione CASD per il carico di vino sfuso;</p> <p>11 -Operazione Generica: Per operazioni non contemplate dai codici operazione specifici (operazioni interessate CASD e USDD . Indicare nelle note la causale dell'operazione).</p>
102	Carico prodotti	Quali sono le modalità e i termini di registrazione dei conferimenti delle uve nelle cantine sociali e come va applicata l'operazione CASD?	<p>Per la registrazione delle operazioni di acquisto o carico dei prodotti vitivinicoli nello stabilimento/deposito si utilizza l'operazione CASD Per quanto riguarda i tempi e le modalità di registrazione dell'operazione CASD si rinvia alla guida pubblicata sul portale Mipaaf-Sian* al paragrafo n. 2.7 "Entro quanto tempo effettuare le registrazioni delle operazioni (Trasmissione dei dati al SIAN)" e paragrafo 4.4.2 "Acquisto o carico di prodotto nello stabilimento/deposito" .</p> <p>* link: http://www.sian.it/public/mipaaf/Guida_registro_vitivinicolo_v3%20%28S-MIP-MRGA-K3-15003%29.pdf?op=14&referer=http%3A%2F%2Fwww.sian.it%2Fportale-mipaaf%2Fagricoltura.jsp</p>
103	codici operazioni imbottigliamento, etichettatura, vendita/scarico	In che cosa consistono e in quale successione vanno gestite le operazioni IMBO, ETIC ?	<p>L'operazione di imbottigliamento (IMBO) consiste nel condizionamento in recipienti fino a 60 litri muniti di chiusura. Tale operazione può essere contemporanea o meno alla vestizione completa del recipiente, con opposizione del disposizione di etichettatura dei contrassegni di stato/fascette ed eventuale capsula. Qualora si proceda al riempimento</p>





			e chiusura anche provvisoria dei recipienti, successivamente potrà essere utilizzata la specifica operazione di etichettatura (ETIC) per completare il confezionamento. L'operazione IMBO prevede la compilazione dei: 1) Dati generali, dove si specifica la data e il numero dell'operazione di imbottigliamento ed eventualmente il committente se trattasi di conto terzi; 2) Prodotto in scarico, in cui va riportato il prodotto sfuso da imbottigliare; 3) Prodotto in carico, in cui va registrato il prodotto da imbottigliare.
104	Operazione Arricchimento (ARMC)	Quali sono le modalità e i termini di registrazione relativamente al numero e data del documento giustificativo e numero e data dell'operazione, nel caso di operazione ARMC - arricchimento?	Per la registrazione delle operazioni di arricchimento ARM si rinvia alla guida pubblicata sul portale Mipaaf-Sian* al paragrafo n. 2.7 "Entro quanto tempo effettuare le registrazioni delle operazioni (Trasmissione dei dati al SIAN)" e paragrafo 4.7.1 Arricchimento con MC o MCR" . * link: http://www.sian.it/public/mipaaf/Guida_registro_vitivinicolo_v3%20%28S-MIP-MRGA-K3-15003%29.pdf?op=14&referer=http%3A%2F%2Fwww.sian.it%2Fportale-mipaaf%2Fagricoltura.jsp
105	Registrazione degli aceti	Quale codice deve essere utilizzato per il carico di Aceto Balsamico di Modena IGP?	Attualmente il sistema prende in considerazione solo l'aceto di vino, l'aceto di vino aromatizzato e l'aceto grezzo, escludendo gli aceti balsamici DOP/IGP. Per questi ultimi aceti si continuerà, per ora, ad utilizzare la contabilità/rintracciabilità aziendale. Inoltre, ad oggi, nel registro bisogna inserire lo scarico del prodotto destinato a divenire "aceto balsamico" indicando nel campo "esonero/deroga" la causale "9-prodotto destinato ad altri usi" (scarico di prodotti vitivinicoli utilizzati nella produzione di altri prodotti per i quali non è necessaria la successiva registrazione, come nel caso dello scarico del mosto e dell'aceto nella produzione dell'Aceto Balsamico).
106	Codice classificazione prodotti	avendo in carico del mosto parzialmente fermentato bianco e rosso, quale categoria e classificazione prodotti posso utilizzare?	I prodotti di cui trattasi appartengono alla categoria dei Mosti di Uve Parzialmente Fermentati classificati come "Non a DOP/IGP/Varietale/Annata". Nelle annotazioni sul registro occorre effettuare due carichi distinti, uno per il prodotto Rosso e uno per il prodotto Bianco compilando il campo "colore".
107	codice/ classificazione prodotti / vini aromatizzati	Come posso codificare i vermouth e i vini stranieri? Come posso capire se sono IGT o altro?	Il vino Aromatizzato Vermouth confezionato non deve essere preso in carico sul registro dematerializzato. Per quanto riguarda i vini, per sapere se sono IGT o DOP può verificare le indicazioni contenute nel sistema di etichettatura e sui documenti di accompagnamento e consultare il portale UE "E-bacchus" *Link: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=IT
108	Codice classificazione prodotti	Qual è la differenza tra "invecchiamento in legno" e "maturazione in legno"	Tra i due termini non vi è alcuna differenza. Si tratta di una scelta operata dal produttore del vino.
109	prodotti vitivinicoli aromatizzati /aceti	E' prevista la registrazione dei Vermouth (prodotto intermedio e aceto, introdotti in cantina già confezionati e etichettati?	I prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'aceto già confezionati non sono soggetti a registrazione

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo









	codice/ classificazione prodotti (conto lavorazione)	Per quanto riguarda le operazioni svolte in conto lavorazione, il codice articolo SIAN è lo stesso?	Il codice articolo è uguale anche per i conti lavorazione. Il conto lavorazione è evidenziato dall'indicazione del committente nell'operazione.
110	Codice classificazione prodotti	<p>Stiamo associando i codici dop/igp alle anagrafiche degli articoli sul nostro gestionale. Non abbiamo trovato i codici dop/igp per le seguenti denominazioni:</p> <p>TERRE DI CHIETI IGT MALVASIA CHARDONNAY TERRE DI CHIETI IGT PECORINO CHARDONNAY TERRE DI CHIETI IGT SANGIOVESE CABERNET SAUVIGNON DAUNIA IGT SANGIOVESE MERLOT PUGLIA IGT PRIMITIVO NERO DI TROIA PUGLIA IGT PRIMITIVO MERLOT PUGLIA IGT SANGIOVESE MERLOT PUGLIA IGT MALVASIA MERLOT BASILICATA IGT GRECO FIANO</p> <p>Essendo tutti BLEND dobbiamo lasciare vuoto il campo dop/igp e valorizzare le varietà? Se sì, è obbligatorio valorizzare anche le percentuali sulle varietà? Se sì, nel campo "Classificazione" possiamo lasciare IGT o dobbiamo inserire "Varietale con annata"?</p> <p>Vi faccio un esempio: per BASILICATA IGT GRECO FIANO abbiamo inserito le due seguenti varietà: 081 - FIANO B. 098 - GRECO BIANCO B. E' corretto?</p>	<p>Per la designazione dei vini a IG che recano il riferimento a due nomi di varietà di vite si dovrà indicare il codice DOP/IGP del vino e riportare i nomi dei vitigni nel campo "varietà". Ad esempio, in uno dei casi prospettati dovranno essere valorizzati, tra gli altri, i campi:</p> <p>Classificazione: IGT; codice IGT: selezionare il nome della IGT (con riferimento ad es. alla designazione "Basilicata IGT Greco Fiano" proposta come esempio, selezionare "Basilicata bianco"); varietà: selezionare in successione due varietà (sempre con riferimento all'esempio proposto selezionare prima "Greco bianco" e poi "Fiano").</p>
111	vendita a privati consumatori	<p>Se un cliente privato acquista vino sfuso con suoi contenitori inferiori a 60 litri per un quantitativo massimo di 300 litri, devo emettere un documento di trasporto. E' sufficiente registrare l'uscita del vino specificando gli estremi del documenti ed il totale dei litri scaricati o devo inserire in qualche modo il quantitativo e la capacità dei contenitori riempiti?</p>	<p>L'articolo 7, comma 3 del D.M. 02/07/2013* prevede che il trasporto sul territorio nazionale, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina ... al consumatore finale per l'esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purchè nel limite di cessione di 3 ettolitri, possa avvenire con MVV non convalidato. In tal caso la designazione del prodotto riportata sul documento di accompagnamento MVV deve essere seguita dalla dicitura "destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario".</p> <p>Per tali trasporti inoltre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del medesimo Decreto, possono essere utilizzati i documenti previsti dal Decreto Direttoriale 14/04/1999 (DdT, fatture accompagnatorie, ...).</p> <p>Sul registro l'uscita relativa alla vendita di vino sfuso a privato consumatore con documento dovrà essere registrata con l'operazione USSD indicando la data e il numero del documento, mentre non dovrà essere indicato il destinatario. Nell'operazione di vendita, inoltre, non è necessario riportare il numero e la capacità dei recipienti.</p> <p>*https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP/agina/6610</p>
112	Invecchiamento	<p>Se faccio un invecchiamento in legno devo sempre specificare la pratica enologica LL o sono obbligato solo nel caso in cui l'invecchiamento sia</p>	<p>L'obbligo di indicare la pratica enologica dell'affinamento/invecchiamento (LL) ricorre nei casi richiamati nel</p>

		previsto dal disciplinare o sia riportato in etichetta?	quesito ovvero "invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione o se riportato nell'etichettatura".
113	Vasi vinari	Per quanto riguarda i vasi vinari, leggo sul manuale che bisogna inviare inizialmente al Sian l'elenco di quelli posseduti, ma tra gli esempi riportati NON leggo il vaso vinario come dato obbligatorio da indicare nelle operazioni di carico e scarico. La domanda è appunto questa, devo indicare o meno ad ogni mia operazione di cantina da quale vasca il vino entra o esce oppure è un dato facoltativo?	<p>La specificazione del vaso vinario è necessaria in tutti quei casi in cui tale indicazione è espressamente richiesta dalla normativa vigente o dalla procedura informatica. A titolo meramente esemplificativo, non esclusivo, è necessario indicare gli estremi dei vasi vinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutte le operazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 436/2009 (es. arricchimento, imbottigliamento, taglio, ...); - per i prodotti detenuti in conto terzi; - per prodotti denaturati; - per vini atti a diventare vini a DOP oggetto di richiesta di certificazione da parte dell'organismo di controllo. <p>Nel manuale "Guida rapida al registro telematico"* è riportata l'intera casistica delle registrazioni che comportano l'indicazione del vaso vinario.</p> <p>In tutti gli altri casi l'indicazione del vaso vinario assume carattere facoltativo.</p> <p>Il punto 3.3. del suddetto manuale illustra le modalità per creare e gestire nel sistema informatico l'anagrafica dei vasi vinari.</p> <p>*consultabile all'URL http://www.sian.it/public/mipaaf/Guida_registro_vitivinicolo_v3%20(S-MIP-MRGA-K3-15003).pdf?op=14&referer=http%3A%2F%2Fmipaaf.sian.it%2Fportale-mipaaf%2FdetttaglioNotizia.jsp%3Ffid%3D887%26categoria%3DN ,</p>
114	Vasi vinari	Vorrei sapere se per le cantine che producono vino per conto proprio è obbligatorio anagrafare i vasi vinari e associarli al nostro prodotto sfuso in sede di designazione prodotto.	<p>L'indicazione del vaso vinario è necessaria in tutti quei casi in cui tale indicazione è espressamente richiesta dalla normativa vigente o dalla procedura informatica. A titolo meramente esemplificativo, non esclusivo, è necessario indicare gli estremi dei vasi vinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le operazioni di cui all'art. 41, paragrafo 1 del reg. (CE) 436/2009 (ad es. arricchimento, imbottigliamento, taglio, ...); - per i prodotti tenuti in conto terzi; - per i prodotti denaturati; - per i vini atti a divenire vini DOP oggetto di richiesta di certificazione da parte dell'organismo di controllo. <p>Nel manuale "Guida rapida al registro telematico"* , è riportata l'intera casistica delle registrazioni che comportano l'indicazione del vaso vinario.</p> <p>In tutti gli altri casi l'indicazione del vaso vinario assume carattere facoltativo.</p> <p>*consultabile al sito: http://www.sian.it/public/mipaaf/Guida_registro_vitivinicolo_v3%20(S-MIP-MRGA-K3-15003).pdf?op=14&referer=http%3A%2F%2Fwww.sian.it%2Fportale-mipaaf%2Fhome.jsp</p>








FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

115	Contrassegni / fascette DO	Vorrei sapere inoltre nella sezione prodotto imbottigliato confezionato Cosa si intende per numero serie contrassegni?	I Contrassegni di Stato sono le fascette usate per i vini a DO, stampate a cura dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato, di cui al DM 19/04/2011, le stesse sono identificate da una serie e da un numero progressivo.
116	Vasi vinari	Le barrique come vanno anagrafate, dal momento che ne sostituiamo 2 ogni anno e non sono nella nostra mappa di cantina?	Per i recipienti, di capacità inferiore a 6 hl (tra cui le barriques), non numerati, può essere effettuato un inserimento cumulativo prevedendo uno o più gruppi di contenitori anche in funzione delle diverse capacità. La variazione dei vasi vinari cumulativi viene gestita con il tasto modifica se si vuole utilizzare il medesimo codice per la sostituzione di parte degli stessi.
117	codice DOP/IGP	Cosa si intende per codice IGP/DOP?	Il codice IGP/DOP identifica i vari vini ad indicazione geografica ed a denominazione di origine, con le rispettive tipologie previste dai disciplinari di produzione.
118	sottozona	La sezione relativa alla sottozona amministrativa in designazione prodotto, nel nostro caso, che siamo a Zagarolo e produciamo denominazione igt Lazio, come deve essere compilata?	La sottozona/zona amministrativa è un campo che può essere valorizzato esclusivamente per i prodotti a Dop nei cui disciplinari sono state individuate sottozone o zone amministrative. Il campo può essere valorizzato se in sede di dichiarazione di produzione è stata rivendicata la specifica sottozona o zona amministrativa. In tutti gli altri casi il campo non deve essere valorizzato.
119	operazione GIIN- prodotto imbottigliato	Se ho in giacenza esempio 1000 bottiglie di Brunello 2010 già etichettate e confezionate, quando vado a caricarle nel registro tramite GIIN devo inserire il numero delle fascette? E' un problema in quanto non ho modo di sapere quelle bottiglie che numero di fascetta hanno, a meno che non apra tutti i cartoni e segni i vari numeri, lavoro immane. Non posso nemmeno avere una sequenzialità fra il primo e l'ultimo perché in magazzino i cartoni sono stati mischiati nei vari spostamenti.	In GIIN non si deve inserire l'intervallo delle fascette, e neppure sussiste l'obbligo di inserire il n. delle bottiglie, la volumetria ed il numero del lotto. Tali dati sono richiesti solo quando si effettua l'operazione di imbottigliamento (IMBO) o di etichettatura (ETIC). Occorre indicare la quantità in litri e specificare lo stato fisico "imbottigliato confezionato" (bottiglie pronte per la vendita perché con packaging completo e fascette), oppure "imbottigliato senza etichetta" (bottiglie nude o parzialmente abbigliate)
120	 Pratica enologica	Se su un prodotto sfuso viene inserita una pratica enologica diversa da 00 (nessuna pratica) poi sul prodotto confezionato deve essere inserita la stessa pratica enologica oppure avendo uno stato fisico diverso si può inserire il valore 00?	L'indicazione della pratica enologica è obbligatoria per tutti i prodotti vitivinicoli sfusi (se non è stata fatta alcuna pratica va indicato il codice 00); sui prodotti imbottigliati (acquistati o condizionati in ditta) il campo non è obbligatorio e non deve essere valorizzato.
121	 Vino in fase di spuma in bottiglia	HO IN CARICO DEL VINO FRAPPATO ROSATO CHE E' IN FASE DI SPUMA IN BOTTIGLIA CON TAPPO A CORONA, COME VA CONSIDERATO? SFUSO O IMBOTTIGLIATO?	Il prodotto da voi segnalato va contrassegnato come "Imbottigliato senza etichetta".
122	 Codice Dop/IGP con più varietà	Per i blend GRILLO-ZIBIBBO TERRE SICILIANE IGP come possiamo indicarlo nel catalogo se non troviamo un codice DO/IG adeguato?	Il prodotto da voi segnalato va caricato con il codice del Terre Siciliane Bianco (C152X8881XXA0X) al quale andranno inseriti nel campo "varietà" il grillo e lo zibibbo. La stessa prassi andrà adottata per eventuali altri bi-tri-quadri varietali per i quali la Regione Sicilia non ha previsto appositi codici.
123	 Richiesta certificazione	L'azienda deve richiedere la certificazione di una massa di vino atto a DOC. Che tipo di operazione deve utilizzare? Dal manuale mi sembra di aver capito che l'operazione CERT si utilizza al momento di ottenimento della certificazione, mentre non ho trovato nessun esempio per la richiesta di certificazione.	L'invio della richiesta di certificazione all'Organismo di Controllo non va annotato sul registro on-line; una volta ottenuta la certificazione della partita, la stessa va registrata con l'operazione CERT. Si rammenta che qualora la partita di vino atto oggetto di richiesta di certificazione dovesse essere spostata da un vaso vinario all'altro durante il periodo nel quale sono in corso le operazioni di analisi previste per il rilascio dell'idoneità, dovrà essere utilizzata prima dell'operazione CERT, l'operazione di travaso (TRSO - vedi manuale).

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo



124 	consegna fecce	Siamo un'azienda che produce meno di 1000 hl/anno. Per l'annata 2016 abbiamo registrato le operazioni di vinificazione e sfeccatura sul registro cartaceo in quanto tali operazioni sono state effettuate entro il 31/12/2016. Sul registro telematico abbiamo caricato tutte le giacenze e il prodotto sfecciato dell'anno 2016. In atto, tuttavia, dobbiamo ancora consegnare le fecce alla distilleria e questo comporterebbe una registrazione di scarico sul registro. Quest'ultima registrazione deve essere effettuata solo sul registro cartaceo oppure anche su quello telematico? E se occorre farla sul registro telematico come posso procedere, considerando che il vino da me registrato sul telematico è già sfecciato?	Poiché la feccia è stata ottenuta prima del 31.12.16 ed è quindi in giacenza sul vostro registro manuale, la stessa va caricata sul registro on line con l'operazione GIIN (giacenza iniziale) e poi scaricata con l'operazione di uscita (USSD) al momento dell'invio in Distilleria o dello smaltimento per uso agronomico.
125 	Denominazioni fantasia	Sotto la medesima denominazione abbiamo in giacenza un vino avente i medesimi attributi (vigna, menzione, etc) ma che differiscono in etichetta esclusivamente per un nome di fantasia. E' corretto usare un unico articolo telematico per entrambi i vini?	E' corretto considerarlo un unico prodotto
126 	Imbottigliato senza etichetta	Per elaborazione anagrafica articolo, come definisco il prodotto giacente in bottiglia con sola apposizione della fascetta? E' da definirsi come imbottigliato/confezionato o imbottigliato senza etichetta?	La definizione corretta è "IMBOTTIGLIAMENTO SENZA ETICHETTA".
127 	Campi facoltativi	Nel registro i campi obbligatori per un prodotto solo 3, quindi se compiamo solo quelli richiesti, non inserendo magari informazioni più specifiche (ma facoltative nel sistema) si può incorrere in problemi in caso di controllo ufficiale?	Il sistema telematico è dichiarativo ed effettua solo alcune tipologie di controlli rendendo obbligatori solo alcuni campi. Se le informazioni non inserite sono obbligatorie per disposizioni normative si può incorrere nella tenuta irregolare di registro.
128 	Codice ICQRF presso deposito	L'azienda B svolge attività di magazzino- deposito per conto terzi. In questo caso, l'operatore A che ha affidato a terzi la gestione del deposito potrebbe essere responsabile per la tenuta del registro, magari chiedendo l'apertura di un ulteriore codice ICQRF (diverso da quello del titolare effettivo del magazzino) presso lo stesso deposito?	L'operatore A proprietario del prodotto, se lo ritiene opportuno, può attivare una proprio registro prendendo in uso i locale/ vasi vinari (mediante contratto di comodato gratuito, affitto, etc) presso il deposito dell'azienda B; in questo caso l'operatore A dovrà richiedere un nuovo codice ICQRF per il locale o i vasi vinari presi in uso presso il deposito, al quale sarà collegato il rispettivo registro .
129 	Certificato di idoneità	qualora manchino dei nr. di idoneità, riferiti a dei vini vecchi, risalenti a circa 8-10 anni fa; all'epoca era ancora gestito tutto dalla Camera di Commercio che ad oggi non ha più la possibilità di recuperare i dati mancanti. Attendo vs. istruzioni su come procedere. Grazie.	La normativa vigente prevedeva, e prevede tutt'ora, che gli estremi dei certificati di idoneità siano annotati sul registro di carico e scarico e di imbottigliamento. Per la tenuta del registro telematico, nel caso di operazione GIIN, qualora trattasi di vino imbottigliato e confezionato non è obbligatorio valorizzare il campo "n. certificato" e "data certificato".
130 	Vino spumante di qualità	Deteniamo, in bottiglia, un vino spumante di qualità generico con indicazione dell'annata e senza indicazione di varietà. Nella codifica del prodotto, a quale classe appartiene?	Categoria: 25 - Vino spumante di qualità Classificazione: L- Non a DOP/IGP/Varietale con annata Tenore di Zuccheri: vedere codice corrispondente alla voce 2.8 pag. 9 delle Codifiche adottate dal registro di carico e scarico vitivinicolo, consultabile nella sezione Agricoltura> Documentazione tecnica sul sito http://mipaaf.sian.it .
131 	Codici DOP/IGP	PER BAROLO E BARBARESCO SONO DISPONIBILI CODICI DOP CON LE DICITURE RISERVA O VIGNA MA I NOSTRI VINI NON SONO NE RISERVA NE VIGNA E QUINDI NON SO CHE CODICE ATTRIBUIRE COME POSSO FARE?	I codici relativi al Vino Barolo e al Vino Barbaresco sono stati aggiornati in data 21/12/2016, inserendo in quelli già presenti anche il Barolo e il Barbaresco senza alcuna menzione aggiuntiva, tali codici sono reperibili sul sito http://mipaaf.sian.it sezione Agricoltura - Documentazione Tecnica.

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

132 	codici DOP/IGP e varietà	Non essendo presente il codice per il Toscana Malbec IGT c011x12720xxa0x che non si trova più in anagrafica, come deve essere inserito tale prodotto?	Il codice relativo al vino toscano IGT Malbec non è stato ancora inserito. Allo stato attuale può comunque utilizzare il codice previsto per l'IGT Toscana rosso C011X9992XXA0X e valorizzare il campo varietà selezionando Malbec N. che è presente.
133 	codici DOP/IGP	Non riusciamo a trovare i codici di DO-IGT per le seguenti denominazioni: - DOCG SUVERETO MERLOT - DOCG SUVERETO SANGIOVESE - DOCG SUVERETO CABERNET SAUVIGNON	I codici sono presenti sia nella sezione documentazione tecnica del portale mipaaf sia nell'elenco di selezione inserito nel registro telematico attivabile con il pulsante "cerca" posizionato a destra del campo "codice Dop/igp" nella schermata designazione del prodotto delle operazioni GIIN. I codici presenti sono: A074X1462XXA0X per Suvereto Merlot A074X2182XXA0X per Suvereto Sangiovese A074X0432XXA0X per Suvereto Cabernet Sauvignon
134 	superi	Quali categorie di prodotti possono essere presi in carico il supero nell'operazione SUPE ?	Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DM 293/2015*, gli eventuali superi riscontrati, nel limite della percentuale ammesse sono registrati esclusivamente come prodotti vitivinicoli generici, senza possibilità di utilizzare alcuna indicazione facoltativa. * https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP/agina/8484
135 	Codice Dop/IGP e varietà	come è costituito un codice DOP/IGP ?	I codici DOP sono costituiti da n. 14 cifre che identificano la denominazione (prime 4 cifre), la sottozona (quinta cifra), il codice varietale (cifre 6,7,8), il colore (nona cifra), la menzione tradizionale e le altre tipologie disciplinate delle DOP e IGP italiane (cifre 10,11), la categoria prodotto, l' invecchiamento e il tipo prodotto (cifre 12,13 e 14). Ad esempio, il codice B431X2182BXA0X indica il Romagna Sangiovese DOP (prime 4 cifre), senza sottozona (quinta cifra), colore rosso (nona cifra), Superiore (decima e undicesima cifra), vino di qualità prodotto in regione determinata (dodicesima cifra), senza invecchiamento (tredicesima cifra), senza riferimenti al tenore zuccherino (quattordicesima cifra).
136 	aceti	Quali tipi di aceti sono oggetto di registrazione?	Allo stato attuale la dematerializzazione dei registri riguarda esclusivamente gli aceti di vino. Per gli altri aceti si continueranno ad usare i registri cartacei nelle more dell'emanazione delle disposizioni applicative dell'art. 54 della legge 238 del 12 dicembre 2016.
137 	conto terzi	Vorrei sapere come gestire una partita di vino in conto lavorazione di un'altra cantina e da me stoccata presso la mia azienda. Il vino è stoccato nei miei silos e risulta in giacenza già al 31/12/16. Lo stesso ora è stato trasferito con DOCO presso l'azienda proprietaria "XY". Come devo gestire lo scarico del vino in conto lavorazione avvenuta tramite DOCO sul registro telematico?	Il prodotto vitivinicolo va caricato al registro con l'operazione GIIN (giacenza iniziale), contestualmente a tutti gli altri prodotti giacenti nello stabilimento, con l'avvertenza di esplicitare il committente (azienda "XY") ed il vaso vinario che è obbligatorio per le operazioni c/terzi. La restituzione del prodotto vitivinicolo al proprietario va gestita con l'operazione USSD (uscita stabilimento/deposito) indicando nella scheda di scarico (DATI GENERALI) il committente (azienda XY), il numero del documento di accompagnamento (DOCO) e la data di emissione.
138 	GIIN -imbottigliato	Se non ho capito male in fase di apertura giacenze on line con l'operazione GIIN non è possibile inviare 2 articoli con caratteristiche MIPAAF identiche per cui la domanda e' posso caricare il primo articolo con GIIN ed il secondo con USSD compilando il campo note? Es. se devo	Il volume nominale della confezione non costituisce ai fini delle registrazioni elemento discriminante per costituire un conto di prodotto vitivinicolo a se stante. Quindi, I prodotti vitivinicoli identici, ma confezionati in contenitori di differente volume nominale, vanno caricati





FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo



		inviare due bottiglie di vino identiche in tutto tranne nel fatto che la prima è da 1 Litro e l'altra è da 0,75 L, per il SIAN saranno un articolo unico (per la cantina hanno giacenza separata) per cui con l'operazione GIIN non posso inviarti ambedue, dovrei utilizzare USSD per uno dei due articoli, è possibile?	in un'unica operazione GIIN.
139 	Vasi vinari	Ci sono cantine che non fanno imbottigliamento o mosto concentrato per i quali è richiesto il vaso vinario, queste cantine teoricamente non dovrebbero codificare i vasi vinari, la domanda è : se una cantina non utilizza operazioni dove il vaso vinario è obbligatorio è tenuta comunque a inviare le anagrafiche dei vasi vinari al SIAN?	Se in uno stabilimento non effettua detenzione o lavorazioni per conto/terzi e non vengono effettuate operazioni per le quali è obbligatorio indicare il vaso vinario, non è necessario compilare l'anagrafica dei vasi vinari. La compilazione dell'anagrafica dei vasi vinari non assolve agli obblighi di trasmettere la planimetria della cantina agli organi di controllo preposti.
140 	GIIN- vasi vinari	Vorremmo sapere se nell'inserimento delle giacenze GIIN di un prodotto a DOCG sfuso, debbano essere indicati i singoli vasi vinari o se possiamo inserire il totale degli HL.	Nella giacenza iniziale di un prodotto sfuso la quantità deve essere indicata in litri. Il vaso vinario o i vasi vinari (se l'utilizzo riguarda più recipienti) deve essere indicato se il prodotto è in conto lavorazione o nel caso in cui il prodotto sia in corso di affinamento in legno (obbligo del disciplinare), mentre negli altri casi è facoltativo.
141 	campi obbligatori	Ho notato che nella funzione GIIN l'obbligatorietà è solo su pochi campi come lo stato Fisico, classificazione (IGT,DOCG ecc), ma non sulla varietà, colore e codice IGP/DOP, campi che secondo me sono importanti per la designazione completa del prodotto. Volevo sapere se al momento della comunicazione di una fattura di vendita di un prodotto sfuso o imbottigliato, anche se non sono obbligatorie, ci va comunicato anche il colore, varietà (es. ciliegio, ansonica etc) e il codice che identifica l'IGT oppure non importa visto che non è obbligatorio ?	Nella giacenza iniziale, i campi descrittivi del prodotto obbligatori sono indicati con asterisco e bloccano l'inserimento dell'operazione. Gli altri campi devono essere valorizzati in funzione del prodotto e di vincoli di legge. Il codice DOP IGP deve essere inserito se trattasi di un IGT, DOC, DOCG. L'annata deve essere inserita se è un DOC* o DOCG* . Se si tratta di un IGT è una scelta dell'operatore in funzione della futura rivendicazione o meno dell'annata. Analogamente per la varietà. Il colore deve essere inserito se qualificante (prodotto generico, IGT) Per i doc e Docg deve essere indicato il colore se sono previste diverse tipologie legate al colore. Se il colore è unico non è necessario indicarlo (es. Chianti) *Salvo disposizioni più restrittive del disciplinare, l'annata non è comunque obbligatoria per i vini liquorosi, per i vini spumanti diversi dai millesimati e per i vini frizzanti
142 	GIIN -imbottigliato	Nella fase di inserimento delle giacenze iniziali ed in riferimento ad un vino docg imbottigliato e confezionato anche di vecchia annata giacente in cantina, è necessario distinguere in questa fase oltre che tra i diversi formati (0.75-1.5- 3 litri) anche tra i lotti di imbottigliamento e quindi abbinare le relative fascette, o questa distinzione è richiesta in una fase successiva, ossia quando l'imbottigliamento avverrà direttamente sul registro on-line ?	Nella GIIN iniziale di un vino con stato fisico imbottigliato/confezionato non è necessario indicare volumetria, n. bottiglie, n. e data idoneità, numero fascette e lotto. Qualora il prodotto sia nudo o parzialmente abbigliato (stato fisico: imbottigliato senza etichetta) deve essere indicato solo il lotto. I dati da Lei indicati devono invece essere riportati solo nella operazione di imbottigliamento IMBO (prodotto in carico).
143 	codici DOP/IGP	Per il vino "Colli della Toscana Centrale Rosso" la tabella dei codici riporta due codici diversi . Quale si deve usare:C009X9992XXE0X COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE ROSSO oppure C009X9992XXA0X COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE ROSSO ?	Occorre utilizzare quello che al dodicesimo carattere riporta la lettera A. L'altro appartiene alla vecchia codifica. Quindi il secondo da Lei elencato.
144 	Invecchiamento	Avrei bisogno di delucidazioni riguardo le operazioni di affinamento in legno di Brunello di Montalcino, per il quale è richiesta la trascrizione su registro dell'inizio di affinamento con utilizzo del codice APRT, scarico vino atto con pratica enologica 00 e carico vino atto con pratica enologica LL . Per la fine affinamento quale codice si deve utilizzare? E come vanno indicati i giorni di affinamento/invecchiamento?	Le rappresento le casistiche che interessano la registrazione dell'affinamento in legno per il Brunello di Montalcino: Prodotto in giacenza in cantina da registrare nel registro telematico attraverso l'operazione GIIN A) Prodotto che ha cominciato già l'affinamento: si individua una massa omogenea per periodo di invecchiamento (giorni) contenuto al 1


			<p>gennaio 2017 nello stesso tipo di recipiente (o legno o acciaio) e si assegna un codice partita a scelta dell'operatore. Nell'operazione GIN al prodotto ad es. Brunello atto 2013 sfuso con 300 gg di affinamento viene attribuito il codice partita XX1, nel campo giorni si inserisce il valore 300, si inserisce la pratica enologica LL ed infine si indica il/i vasi vinari (se legno o se altro materiale). Il numero dei giorni (300) viene desunto dal registro cartaceo al 31 dicembre. I successivi passaggi (da legno ad acciaio o da acciaio a legno) dell'intera massa dovranno essere documentati con l'operazione TRSO travaso, come spiegato nella Guida alla registrazione delle operazioni, pubblicata sulla piattaforma MIPAAF B) Prodotto atto che al momento (1 gennaio 2017) ha già terminato il periodo di affinamento minimo: posso semplicemente indicare la pratica enologica LL. Il prodotto sarà comunque distinto dal precedente. Dai registri cartacei precedenti dovrà risultare l'affinamento completato entro il 31 .12.2016.</p> <p>C) Prodotto atto che non è ancora stato travasato in legno (i.e. 2015). In sede GINN non viene indicata nè la pratica enologica (sarà senza pratica ovvero 00), nè il codice partita nè il vaso nè i giorni. Al momento della prima immissione in legno si utilizzerà la operazione APRT come descritto nell'esempio sul manuale.</p> <p>In caso di acquisto di prodotto sfuso ci si comporterà come per l'operazione GINN, già descritta in precedenza.</p>
145 	Sottozona	Nell'elenco delle sottozone non trovo la sottozona NIZZA per la Barbera d'Asti DOCG e la sottozona CANELLI per il Moscato d'Asti DOCG. Come posso fare se ho a magazzino prodotti riportanti queste sottozone?	Tra le codifiche relative alle sottozone risultano sia "NIZZA" che "CANELLI"
146 	Tempi di trasmissione e contabilità computerizzata	In merito alle tempistiche circa l'aggiornamento del registro telematico del vino, se non si dispone di una "contabilità aziendale computerizzata" vi è l'obbligo di inserire la movimentazione immediatamente oppure il giorno seguente, se invece c'è una "contabilità aziendale computerizzata", queste tempistiche si dilatano fino a 30 gg. Vorrei pertanto sapere cosa s'intende esattamente per "contabilità aziendale computerizzata".	<p>Le tempistiche sono riportate dettagliatamente al paragrafo 2.7 "Entro quanto tempo effettuare le registrazioni" della Guida al registro telematico pubblicato sul portale mipaaf nella sezione documentazione*. In linea generale chi non usufruisce delle deroghe previste** ha 1 giorno lavorativo per registrare le entrate e le operazioni di cantina (imbottigliamento e pratiche enologiche con esclusione dell'arricchimento) e 3 giorni lavorativi per registrare gli scarichi (le vendite). Può registrare il cumulo mensile delle vendite di prodotti imbottigliati fino a 5 litri, distinguendo le diverse tipologie. Infine l'autoconsumo si registra annualmente.</p> <p>Per contabilità computerizzata aziendale si intende la gestione informatica dei dati del registro a livello di azienda. Può avvenire con un apposito gestionale oppure anche mediante un "mero" foglio elettronico. Per quanto riguarda i tempi di registrazione, qualora la contabilità computerizzata non è collegata mediante webservice al SIAN, i tempi di trasmissione sono indicati nella colonna 2 della tabella riportata al predetto par. 2.7 della guida; se invece la contabilità computerizzata è collegata al SIAN mediante webservice, i tempi di trasmissione sono quelli indicati nella colonna 3. In ogni caso, la contabilità computerizzata aziendale dovrà essere aggiornata.</p> <p>*http://www.sian.it/public/mipaaf/Guida_registro_vitivinicolo_v3%20%28S</p>

			<p>-MIP-MRGA-K3-15003%29.pdf?op=14&referer=http%3A%2F%2Fmipaaf.sian.it%2Fportale-mipaaf%2Fscarico.jsp%3Fop%3D14%26referer%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sian.it%252Fportale-mipaaf%252Fhome.jsp</p> <p>** la deroghe dei tempi sono previste per chi ha contabilità aziendale computerizzata o una produzione annua inferiore ai 1.000 ettolitri di vino, ottenuto prevalentemente da uve di produzione aziendale</p>
<p>147 </p>	<p>MCR e zucchero d'uva</p>	<p>In data 10/11/2016 abbiamo ricevuto vostra risposta al nostro quesito se registrare il succo d'uva e il MCR di cui ci forniamo, nei registri telematici dei prodotti vitivinicoli piuttosto che in quelli delle sostanze zuccherine. In precedenza ci è stata data indicazione di registrare il MCR, utilizzato quale ingrediente per marmellate, confetture, sciroppi e simili, nel registro telematico dei prodotti vitivinicoli anziché in quello delle sostanze zuccherine, nonostante tale prodotto sia considerato "zucchero d'uva". Sullo stesso argomento ricevuto le seguenti risposte:</p> <p>"A seguito all'entrata in vigore del DM 293/2015 non sussiste più l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e quindi le relative annotazioni per chi come mi sembra sia il suo caso, utilizza un prodotto vitivinicolo come ingrediente nella preparazione di prodotti alimentari diversi dai prodotti vitivinicoli che lei dovesse utilizzare nella costituzione delle ricette dei prodotti da voi preparati".</p> <p>"Il MCR che lei utilizza nelle sue preparazioni: se le arriva come tale non serve che lo carichi in alcun registro perchè anch'esso è un prodotto vitivinicolo, se invece le arriva come "zucchero d'uva", cosa abbastanza comune per le industrie alimentari diverse dagli stabilimenti vitivinicoli, diventa una sostanza zuccherina assimilabile all'isoglucosio e quindi dovrà caricarlo nel registro dematerializzato delle sostanze zuccherine".</p> <p>A fronte di ciò, potreste cortesemente chiarirci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il MCR che tutti i nostri fornitori ormai dichiarano "zucchero d'uva", allineandosi ai recenti orientamenti della Commissione Europea e alle ultime Circolari ministeriali, va registrato tra i prodotti vitivinicoli; 2. Se il succo d'uva va inserito nei registri dei prodotti vitivinicoli anche se è usato da noi solo come ingrediente. 	<p>Con circolare 30 maggio 2016 – prot. n. 7244 (*), a seguito dei pareri della Commissione UE, è stato precisato che la designazione "zucchero d'uva" è utilizzata nel caso degli zuccheri estratti dall'uva, la cui composizione rispetta quella degli zuccheri della materia prima e la cui destinazione è l'utilizzazione come ingrediente nei prodotti alimentari diversi dai prodotti vitivinicoli. Tale designazione può essere utilizzata anche per designare il "mosto concentrato rettificato" (**) nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare diverso da un prodotto vitivinicolo.</p> <p>Tuttavia, nel settore vitivinicolo e nella relativa documentazione ufficiale (documenti di accompagnamento e registri) "mosto concentrato rettificato" è l'unica denominazione utilizzabile.</p> <p>Pertanto, solo se il Mosto concentrato rettificato è designato come tale su tutta la documentazione commerciale che attesta che lo stesso è stato ottenuto nel rispetto delle norme ad esso applicabile, lo stesso rientra tra i prodotti vitivinicoli.</p> <p>Invece l'utilizzazione dello zucchero d'uva e delle altre sostanze zuccherine estratte dall'uva (glucosio d'uva, Fruttosio d'uva, sostanze zuccherine estratte dall'uva, etc.) commercializzati con le rispettive designazioni devono essere registrati sul registro delle sostanze zuccherine nel rispetto dell'art. 60 della legge 238/2016).</p> <p>Si precisa infine che il Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 esclude dalla tenuta del registro le industrie alimentari (diverse dalle distillerie, acetifici, succhifici, cantine, etc.) che detengono prodotti vitivinicoli per utilizzarli esclusivamente come ingrediente in prodotti alimentari diversi dai prodotti vitivinicoli, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati, dai succhi di frutta e dalle bevande spiritose.</p> <p>Pertanto, qualora codesta ditta introduca e detenga prodotti vitivinicoli (tra i quali succhi d'uva, succhi d'uva concentrati, mosti concentrati rettificati) per utilizzarli tal quali come ingredienti nella preparazione di prodotti alimentari diversi da quelli sopra citati, non è obbligata alla tenuta del registro medesimo.</p> <p>(1) nota disponibile al link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392</p> <p>(2) La denominazione "Mosto concentrato rettificato" è riservata ad un prodotto vitivinicolo, conforme a specifiche caratteristiche chimico-fisiche, ottenuto esclusivamente da uve da vino, sottoposto a pratiche enologiche e trattamenti autorizzati.</p>

FAQ (Frequently Asked Questions) sul registro vitivinicolo

148 	Aggiunta solforosa	L'AGGIUNTA DI SOLFOROSA E' ANCORA CONSIDERATA UNA MANIPOLAZIONE?	NO. L'annotazione dell'aggiunta della solforosa non è più obbligatoria.
149 	taglio - annata	Nel caso di tagli migliorativi tra annate differenti del medesimo tipo di vino, è consigliato indicare il codice della pratica enologica sul vino caricato? L'operazione CERT lo prevederebbe come facoltativo.	I tagli di annata si effettuano con operazione TAGL e deve essere indicato il codice pratica enologica 08 e la % annata. Se tale % annata non viene indicata, si intende l'85%. In sede di registrazione delle giacenza iniziale GIIN il prodotto tagliato sfuso deve avere il codice 08 come pratica enologica e, se del caso, la % annata di taglio. Per i prodotti imbottigliati la pratica enologica non deve essere indicata. Nella operazione CERT la valorizzazione dei campi pratica e % annata non sono imposti obbligatoriamente dal sistema, ma l'operatore deve valorizzarli in relazione al tipo di prodotto oggetto dell'operazione (per il prodotto trattato sfuso pratica enologica e, se del caso, % annata).
150 	IGT con due varietà	Vorremmo sapere come si inseriscono in anagrafica i vini a doppio nome di vitigno (ad esempio IGT UMBRIA MALVASIA CHARDONNAY) non essendo reperibili i relativi codici.	Non è chiaro a quale anagrafica faccia riferimento. Probabilmente lei si riferisce alla descrizione del prodotto nel catalogo o nelle operazioni GIIN o CASD. In tal caso, il prodotto IGT UMBRIA con 2 varietà, può essere inserito utilizzando il codice relativo all'Umbria Bianco C079X8881XXA0X e semplificando nel campo "varietà" le due varietà: prima la più rappresentativa (Malvasia) e con il tasto + aggiungere Chardonnay.
151 	Codice Dop/IGP e varietà	Ho caricato come giacenza iniziale al 1 gennaio 107 litri di IGT Toscana Sangiovese-Ciliegiolo 2015, proveniente da un taglio varietale al 50%, in cui in bottiglia rivendichiamo entrambi i varietali. Non essendoci un codice appropriato ho usato il codice del vino IGT TOSCANA ROSSO e ho inserito i due varietali al 50%. Può andar bene o devo utilizzare una procedura diversa? Devo indicare una manipolazione? Eventualmente quale, visto che entrambe le varietà sono al 50% ?	Va bene il codice scelto e l'indicazione delle varietà. Se il prodotto è il risultato di un taglio varietale di vini indicherà solo nel prodotto sfuso il codice 07.
152 	Codice Dop/IGP e colore	Per il vino "SAN GIMIGNANO ROSATO DOC" abbiamo già utilizzato su ARTEA per le dichiarazioni 2016 il codice B297X8881EXA0X. Sull'elenco aggiornato dei codici dop/igp questo codice lo troviamo sul "SAN GIMIGNANO VIN SANTO". Utilizziamo lo stesso codice o ne verrà attribuito un altro per il SAN GIMIGNANO ROSATO ?	In realtà il codice per il San Gimignano rosato non c'è ancora. Può utilizzare il codice B297X9992XXA0X previsto per il San Gimignano rosso e nel campo colore indicare il colore rosato.
153 	taglio e codice pratica enologica	SE TAGLIO 2 VINI { SENZA DOP/IGT/ANNATA} CON CODICE ZONA VITICOLA E CODICE MANIPOLAZIONE DIVERSI, COME DOVRANNO ESSERE RIPORTATI QUESTI DATI SUL VINO OTTENUTO?	Dalle codifiche del registro consultabili sul sito http://mipaaf.sian.it nella tabella 2.14 - zona viticola può reperire il codici da utilizzare per il taglio corrispondente tra le due zone viticole originarie. Nella tabella 2.17 - Pratiche enologiche, può reperire i codici corrispondenti alle manipolazioni che il vino oggetto di taglio ha subito. Nell'operazione di taglio TAGL, nella scheda del "PRODOTTO IN CARICO" deve essere valorizzato il campo "pratiche enologiche" selezionando una o più pratiche corrispondenti attribuite al prodotto in scarico. Il prodotto finale deve riportare le zone viticole e le pratiche enologiche dei prodotti di partenza.
154 	vino feccioso	PER CARICARE I DATI DI GIACENZA INIZIALE, AVENDO DEL VINO ANNATA 2016 ANCORA IN STATO "VINO FECCIOSO", A QUALE CATEGORIA DEVO ASSOCIARLO, non essendo presente questa categoria specifica?	Categoria: 21 - Vino Classificazione: A- DOCG, B- DOC, C- IGT, etc Atto/Certificato: 1 - Atto

<p>155 </p>	<p>Vinaccia Amarone della Valpolicella</p>	<p>A proposito della tecnica del Ripasso, ho letto nella "Guida rapida alla tenuta del registro telematico" (paragrafo 4.5.3.3. pag. 92 - Versione 3.0) che le vinacce residue della vinificazione del vino "Amarone della Valpolicella", utilizzate nella rifermentazione del vino atto a doc Valpolicella, per ottenere il vino a doc "Valpolicella Ripasso", con l'operazione DERI devono essere prima scaricate con il codice della dop Amarone della Valpolicella e poi riprese in carico con il codice "del Ripasso". Questo vuole dire che quelle vinacce non possono più utilizzare il riferimento alla dop "Amarone" (ad esempio se destinate alla produzione di grappa)?</p>	<p>No. Quanto riportato nella Guida rapida ha una mera funzione esemplificativa e non limitativa. Pertanto le vinacce provenienti da uve idonee e destinate alla produzione di vino a dop "Amarone della Valpolicella", poi utilizzate nella rifermentazione dei vini atti a doc "Valpolicella Ripasso", anche dopo quest'ultima particolare tecnica conservano i riferimenti già posseduti dalle uve di provenienza e, quindi, della dop del vino per il quale quelle stesse uve hanno concorso (Amarone).</p>
<p>156 </p>	<p>Perdite e operazione IMB</p>	<p>effettuando l'operazione con questa modalità non posso effettuare un'operazione di perdita di 25 l altrimenti scaricherei il doppio della perdita. la nostra domanda diventa di conseguenza: nel prodotto in scarico dell'operazione IMBO devo segnalare uno scarico di 9975 l e poi successivamente nell'operazione PERD segnalare uno scarico di 25 l?</p>	<p>Per le operazioni di imbottigliamento (IMBO) posso utilizzare due modalità Nell'esempio proposto si inviano ad imbottigliamento 10.000 litri di vino sfuso ottenendo 9.975 litri di vino imbottigliato, pertanto si evidenziano 25 litri di perdita di vino sfuso. Si può procedere in due modi: 1. Prima Modalità: Nella operazione IMBO si indica la quantità in scarico di 10.000 l di sfuso e nella quantità in carico 9.975 l di imbottigliato. Nella medesima operazione IMBO devono essere obbligatoriamente indicate 25 l di perdita accanto alla quantità scaricata dello sfuso. Si evidenzia che le perdite indicate nell'ambito dell'operazione IMBO non modificano la giacenza. In questo caso NON si deve effettuare una successiva operazione PERD avendo già scaricato un quantitativo di sfuso comprensivo della perdita di 25 l (se si effettuasse l'operazione di PERD ci sarebbe un raddoppiamento della perdita); 2. Seconda modalità Nell'operazione IMBO si scaricano 9.975 l di sfuso e si ricaricano 9.975 l di imbottigliato (lo stesso quantitativo). In questo caso per scaricare dalla giacenza i 25 l di perdita di sfuso, devo effettuare anche l'operazione PERD. Se viene effettuata questa modalità di registrazione non si deve indicare le perdite nell'operazione IMBO, perché anche se la giacenza non viene modificata, tale quantitativo rientra nel calcolo complessivo delle perdite.</p>

Documenti			
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Gestione MVV	Nella fase di convalida dell'MVV, cosa devo apporre nel retro? Lo stralcio di convalida della mail che ho ricevuto con riferimento alla consegna o all'accettazione? Oppure è la stessa cosa?	Lo stralcio di convalida della mail che ha ricevuto con riferimento alla consegna (vedasi Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 788 del 21 settembre 2015 nel portale MIPAAF https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa gina/7752).
2	Gestione MVV	Nei documenti MVV di vendita, il cui scarico andrà poi a far parte dei registri di commercializzazione, devo far riferimento al lotto per i mosti o i vini. Se sì, in quale parte del modello va indicato?	Il numero del lotto è obbligatorio sulle etichette dei prodotti confezionati. Nel MVV può essere indicato nel campo (17p) relativo alla descrizione del prodotto. Il numero di lotto è obbligatorio sul documento vitivinicolo per i mosti e i vini contenuti in recipienti inferiori a 60 litri privi di etichetta.
3	Ritiro di prodotto in conto terzi	Se viene effettuata la lavorazione di uve per conto di un viticoltore in modo totalmente gratuito, che causale si deve immettere quando il committente ritirerà il prodotto imbottigliato?	Anche se la lavorazione è a titolo gratuito è obbligatorio restituire il prodotto con un documento vitivinicolo
3 	Vini sfuso destinato a enoteche/ristoranti o a privati	<p>Avrei bisogno di chiarimenti circa la vendita di vino sfuso al dettaglio e a ristoranti/enoteche.</p> <p>Premesso che abbiamo due stabilimenti: uno per la produzione, stoccaggio e vendita di vino imbottigliato e sfuso (ristoranti/enoteche) ed uno per la vendita di vino sfuso al dettaglio (consumatori finali).</p> <p>Nella gestione del primo deposito il vino sfuso viene consegnato in dame inferiori a lt. 60 (riempite al momento stesso della consegna) con DDT o fattura accompagnatoria. Come deve essere indicato l'articolo? Sfuso o confezionato? Se la risposta è confezionato: devo fare ogni volta l'imbottigliamento per passare l'articolo "vino" da sfuso a confezionato? Devo indicare ed inviare l'anagrafica cliente se trattasi di ristoranti e/o enoteche?</p>	<p>Nello stabilimento enologico in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati (indicato come primo deposito nel quesito) le vendite, in contenitori della capacità nominale inferiore a 60 litri, privi sia di un sistema di etichettatura conforme alla normativa vigente, che di un dispositivo di chiusura a perdere recante in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio dell'imbottigliatore, o, in alternativa, il Codice ICQRF attribuito allo stabilimento ove è avvenuto l'imbottigliamento, sono considerate allo stato sfuso.</p> <p>Il trasporto di vino allo stato sfuso, fatti salvi i casi di esonero di cui all'art. 25 del reg. (CE) 436/2009, deve essere scortato da un documento. Per i trasporti che si svolgono interamente sul territorio nazionale, tale documento, all'attualità, si identifica con uno dei modelli MVV previsti dal Decreto 02/07/2013, oppure con il modello IT timbrato preventivamente entro il 31/12/2016, presso il Comune o l'Ufficio ICQRF competente per il territorio .</p> <p>Le uscite di detti prodotti verso ristoranti e/o enoteche devono essere iscritte a registro indicando gli estremi del documento di accompagnamento emesso, la designazione, quantitativo di prodotto, nonché, trattandosi di prodotti sfusi, il destinatario.</p> <p>Per le uscite dei medesimi prodotti verso un consumatore finale, con il limite delle singole cessioni non superiori a 3 hl e l'obbligo di indicare nel documento la dicitura "destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario", può essere utilizzato un documento MVV non convalidato oppure un altro documento fiscale (DDT, fattura accompagnatoria ecc.). La relativa iscrizione a registro come operazione USSD non prevede l'indicazione del destinatario nè il privato consumatore deve essere registrato nell'anagrafica soggetti.</p>

Operazioni preliminari			
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Compatibilità	Il nuovo sistema di registri vitivinicoli online è compatibile anche con Macintosh?	Il registro vitivinicolo è accessibile tramite browser pertanto è possibile utilizzare i più diffusi applicativi di navigazione tra cui Safari, Mozilla, Opera, Internet Explorer, Google Chrome ecc.. Per cui è ovviamente compatibile con l'ambiente Mac OS
2	Compatibilità	I registri telematici sono compatibili con l'ambiente Mac Os X ?	Il registro è fruibile tramite browser pertanto è possibile utilizzare i più diffusi applicativi di navigazione tra cui Safari, Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome ecc.. Per cui è ovviamente compatibile con l'ambiente Mac OS
3	Compatibilità	Quale versione di browser posso utilizzare per accedere ai registri telematici ?	I browser supportati sono : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Internet Explorer versione minima 6+ (con XP SP3+) ▪ Mozilla Firefox versione minima 1.5+ ▪ Google Chrome versione minima 26+ ▪ Safari versione minima 5.1.10
4	Compatibilità	E' possibile utilizzare il registro su un dispositivo mobile come TABLET o SMARTPHONE ?	Si in quanto il registro è stato realizzato per adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo utilizzato (computer con diverse risoluzioni, tablet, Smartphone), riducendo al minimo la necessità per l'utente di ridimensionamento e scorrimento dei contenuti
5	Delega di un soggetto	Come faccio a delegare un soggetto alla trasmissione dei dati al SIAN ?	Per delegare un soggetto occorre accedere al SIAN con le proprie credenziali e attivare la funzione di DELEGA PER UTENTI QUALIFICATI specificando il tipo di registro, lo stabilimento ed il codice fiscale della persona delegata (compreso la casella di posta elettronica dove riceverà le comunicazioni dal SIAN).
6	Delega di un soggetto	Il SOGGETTO DELEGATO deve iscriversi al SIAN ?	Il SOGGETTO DELEGATO NON deve iscriversi al SIAN in quanto riceve direttamente alla casella di posta elettronica indicata dal delegante il PIN per effettuare la fase di REGISTRAZIONE e ricevere la password di accesso al SIAN.
7	Delega di un soggetto	Come si registra al SIAN il soggetto che ha ricevuto delega alla tenuta del registro ?	Segue la normale procedura di registrazione, ricevuto il PIN sulla sua casella di posta accede al link seguente http://mipaaf.sian.it/registrazione/index.jsp?idSite=14 Dopo aver inserito il codice fiscale, nella maschera successiva indica il PIN ricevuto e il codice numerico di conferma che compare nell'immagine, riceverà alla casella di posta la password di accesso.
8	Delega di un soggetto	Posso delegare più soggetti per una azienda ?	Sì, è possibile delegare più soggetti PER CIASCUN STABILIMENTO dell'azienda censito nel SIAN
9	Delega di un soggetto	Il DELEGATO può rifiutare la delega ?	La delega non è attiva fino a quando il DELEGATO non ha accettato esplicitamente l'incarico
10	Delega di un soggetto	Come faccio se voglio ritirare la delega ?	Il Rappresentante Legale dispone di un'apposita funzione per revocare la delega ai suoi delegati
11	Delega di un soggetto	Posso delegare un altro soggetto alla trasmissione dei dati al SIAN ?	Sì, è possibile delegare un soggetto terzo per ciascun stabilimento
12	Iscrizione al SIAN	Come faccio a iscrivermi al SIAN ?	Per iscriversi al SIAN occorre accedere al seguente link

			http://www.sian.it/cappello/filtro.do?idSito=14 seguendo la procedura di iscrizione e registrazione al termine della quale sarà rilasciata una password di accesso (lo username è il codice fiscale)
13	Iscrizione al SIAN	Chi deve iscriversi al SIAN ?	Deve iscriversi al SIAN il Rappresentante legale dell'azienda che deve adempiere all'obbligo ministeriale. Lo stesso potrà, dopo essersi accreditato, delegare le proprie funzioni ad un soggetto terzo
14	Iscrizione al SIAN	Quale settore devo indicare in fase di iscrizione ?	Il SIAN prevede l'iscrizione per diversi settori di intervento, scegliere tra i registri proposti registro vitivinicolo
15	Iscrizione al SIAN	Se devo richiedere l'iscrizione per più registri (es. sostanze zuccherine e vitivinicolo) cosa devo fare ?	E' necessario effettuare l'iscrizione per ciascun registro, ma solo al termine della prima iscrizione sarà inviato il PIN e la password di primo accesso. La procedura di iscrizione agli altri registri serve solo per essere abilitati e poter disporre del link accedendo all'area riservata
16	Iscrizione al SIAN	In fase di iscrizione devo inserire il Codice Fiscale oppure la Partita IVA della mia azienda ?	Nell'iscrizione va sempre indicato il codice fiscale dell'azienda e il codice fiscale del rappresentante legale
17	Iscrizione al SIAN	Se sono una ditta individuale come mi iscrivo al SIAN ?	Occorre selezionare PERSONA FISICA e indicare il codice fiscale (che coincide con quello della ditta)
18	Iscrizione al SIAN	Nel caso di persona giuridica (azienda) cosa devo specificare in fase di iscrizione ?	Il codice fiscale della sua azienda ed il codice fiscale del RAPPRESENTANTE LEGALE
19	Iscrizione al SIAN	Posso indicare in fase di iscrizione una casella di posta elettronica certificata ?	Sì, nell'iscrizione può essere indicata una CASELLA DI POSTA CERTIFICATA a cui saranno inviate tutte le comunicazioni
20	Iscrizione al SIAN	Se ho sbagliato in fase di iscrizione ad inserire la casella di POSTA ELETTRONICA, come faccio a cambiarla ?	Per cambiare la casella di posta elettronica dove ricevere comunicazioni occorre accedere al link http://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-mipaaf&op=resend , indicando la nuova casella di posta elettronica
21	Iscrizione al SIAN	Ho completato la prima fase di iscrizione indicato gli estremi anagrafici della mia azienda ed ho ricevuto la mail dal SIAN, cosa devo fare ?	Aprire l'allegato "postacert.eml" e clicca sul link per proseguire con la seconda fase di iscrizione relativa all'inserimento dei documenti in formato pdf
22	Iscrizione al SIAN	Proseguendo nella fase di iscrizione mi viene chiesto di inserire dei documenti per validare la richiesta, quali devo allegare ?	Per consentire al SIAN di regolarizzare la sua iscrizione deve allegare un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità oppure tessera sanitaria) del Rappresentante Legale. E' sufficiente scannerizzare il documento e salvarlo in formato Pdf (Portable Document Format).
23	Iscrizione al SIAN	Sono un'azienda, che documento devo allegare ?	Il documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità
24	Iscrizione al SIAN	Ho completato la fase di iscrizione e ricevuto la mail dal SIAN relativa alla fase di iscrizione, cosa devo fare ?	Completata la fase di iscrizione si riceve la mail dalla casella di posta del SIAN serviziogestioneutentisian@pec.it contenente un link che ti permette di verificare lo stato della tua richiesta Riceverai una ulteriore mail contenente il PIN e la password dopo che il SIAN ha verificato le informazioni anagrafiche inserite con l'Anagrafe Tributaria
25	Iscrizione al SIAN	Ho ricevuto dal SIAN (casella di posta serviziogestioneutentisian@pec.it) la mail con il PIN e la password di prima attivazione, cosa devo fare ?	Ricevuto il CODICE PIN e la PASSWORD DI PRIMA ATTIVAZIONE si può accedere direttamente al registro accedendo al link ACCESSO ALL'AREA RISERVATA del sito http://mipaaf.sian.it
26	Iscrizione al SIAN	Ho ricevuto la mail dal SIAN ma contiene la segnalazione	In fase di iscrizione il sistema richiede il Codice fiscale dell'azienda e il

		"Rappresentante in AE diverso da quello indicato" ?	Codice Fiscale del rappresentante legale, queste due informazioni vengono verificate con l'Anagrafe Tributaria (ovvero l'Anagrafe dei contribuenti italiani). Il messaggio è dovuto al fatto che l'esito del controllo non è andato a buon fine, occorre ripetere la procedura di iscrizione
27	Iscrizione al SIAN	Sono in possesso di una CNS, posso utilizzarla per accedere al SIAN ?	E' possibile accedere al SIAN utilizzando una CNS – Carta Nazionale dei Servizi con certificato di autenticazione rilasciato da uno dei soggetti iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori (http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati).
28	Iscrizione al SIAN	Utilizzando una CNS devo comunque iscrivermi al SIAN ?	Sì, occorre indicare che si sta procedendo all'iscrizione con la CNS specificandolo al link seguente http://mipaaf.sian.it/cappello/filtro.do?idSite=14 Si attiverà quindi la procedura per la verifica del contenuto della smart card e non verrà richiesto il codice fiscale
29	Iscrizione al SIAN	Cosa devo fare prima di provare ad accedere al SIAN con la CNS ?	Prima di effettuare l'accesso con la CNS è necessario installare i driver del lettore di smart card (oppure assicurarsi di aver inserito il token USB), installare e configurare il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui è stato acquistato il kit.
30	Iscrizione al SIAN	Utilizzando la CNS devo comunque effettuare tutta la fase di iscrizione e registrazione ?	Sì, in quanto è necessario comunque indicare una casella di posta elettronica per le comunicazioni ed allegare un documento di riconoscimento in corso di validità, non si riceve il PIN ma una mail di conferma per completare la fase di REGISTRAZIONE e attivare immediatamente l'utenza. Il vantaggio dell'accesso con CNS è che non viene richiesta l'immissione del codice fiscale (è presente nella CNS) e si può accedere subito al SIAN
31	Iscrizione al SIAN	Non ricordo la username per accedere al SIAN, come faccio ?	Se sei un'azienda individuale la tua username è il CODICE FISCALE. Viceversa se sei una persona giuridica, la tua username è il CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.
32	Iscrizione al SIAN	Ho smarrito la password, come posso richiederla ?	Per richiedere una nuova password occorre accedere al seguente link http://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-mipaaf&op=resend , Ti verrà richiesto di inserire il codice fiscale e gli ultimi 4 (quattro) caratteri del PIN, la password ti verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione
33	Iscrizione al SIAN	Ho perso il PIN, come posso richiederlo al SIAN ?	Per richiedere l'invio di PIN occorre accedere al seguente link http://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-mipaaf&op=resend , Una volta inserito il codice fiscale, nella pagina di risposta devi selezionare l'opzione RICHIESTA PIN. Il PIN ti verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione
34	Iscrizione al SIAN	Ho ricevuto la password, come accedo al SIAN?	Per accedere al SIAN occorre selezionare il link seguente : http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp e scegliere poi la voce ACCESSO ALL'AREA RISERVATA > ACCEDI posizionata nella parte destra della pagina in alto
35	Richiesta codice ICQRF	E' giusto considerare valido anche per il registro vitivinicolo il codice	Il codice ICQRF è unico per ogni stabilimento o deposito, anche

		ICQRF fornito per la vidimazione del registro sostanze zuccherine.	qualora siano trattati o detenuti prodotti relativi a diversi settori dell'agroalimentare (es.: zucchero ecc). Se l'operatore è già in possesso, per la sede dello stabilimento/deposito interessato, di un registro cartaceo vidimato dall'Ufficio territoriale dell'Ispettorato, il codice ICQRF è quello indicato sul medesimo registro (vds. anche la circolare prot. 3410 del 12 marzo 2015)
36	Richiesta codice ICQRF	Devo essere in possesso necessariamente di un codice ICQRF ?	Sì, in quanto la normativa specifica che il registro di carico e scarico vitivinicolo va tenuto per ciascun stabilimento identificato in modo univoco dal CODICE ICQRF
37	Richiesta codice ICQRF	Mi sono registrato al servizio ma quando accedo al registro di carico e scarico nella sezione AZIENDA/STABILIMENTO e seleziono l'azienda nella lista non risulta alcun stabilimento. Come devo procedere ?	Per accedere al servizio on-line di tenuta del registro è necessario essere in possesso del CODICE ICQRF che identifica in modo univoco gli stabilimenti dell'azienda.
38	Richiesta codice ICQRF	Come posso richiedere il CODICE ICQRF ?	Nella funzione VERIFICA E ASSEGNAZIONE CODICE ICQRF, se non trovate nella lista visualizzata il vostro stabilimento potete richiederlo direttamente on-line all'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio selezionando il pulsante NUOVO e indicando successivamente i dati di localizzazione (indirizzo, provincia e comune) e la tipologia di registro interessato (vitivinicolo)
39	Richiesta codice ICQRF	Sono già in possesso del CODICE ICQRF (è quello indicato nel registro vidimato dall'ICQRF), che cosa devo fare ?	E' sufficiente attivare la funzione VERIFICA E ASSEGNAZIONE CODICE ICQRF e scegliere lo stabilimento di interesse indicando la tipologia di registro di carico e scarico utilizzato (vitivinicolo) Si può poi passare alla compilazione del registro dove verrà elencato lo stabilimento selezionato in precedenza
40	Richiesta codice ICQRF	Attivando la funzione VERIFICA E ASSEGNAZIONE CODICE ICQRF nella lista è riportato più volte il mio stabilimento, quale CODICE ICQRF devo scegliere ?	In questo caso va segnalata l'anomalia all'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio selezionando il pulsante ANOMALIE e riportando successivamente una breve descrizione del problema. A fronte della segnalazione l'ufficio provvederà a sanare la situazione mettendovi a disposizione il solo stabilimento corretto
41	Richiesta codice ICQRF	Detengo un registro cartaceo vidimato dall'ICQRF, cosa devo fare per accedere al registro ?	Deve attivare la funzione VERIFICA E ASSEGNAZIONE CODICE ICQRF, scegliere dalla lista lo stabilimento identificato dal codice ICQRF riportato nel suo registro cartaceo vidimato e indicare la tipologia di registro utilizzato (vitivinicolo)
42	Richiesta codice ICQRF	Siamo una ditta che attualmente opera in conto deposito con registri cartacei distinti per i prodotti vitivinicoli di proprietà e per quello delle società terziste presenti nello stesso deposito fisico. E' necessario ottenere codici ICQRF diversi per i vari proprietari che effettuano lo stoccaggio della merce nello stesso deposito ?	il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione. Pertanto il registro dovrà essere tenuto dalla ditta contoterzista che detiene il prodotto vitivinicolo ed effettua operazioni di carico e scarico per conto di terzi. Il registro è unico e il codice ICQRF ad esso collegato è quello della DITTA CONTOTERZISTA medesima che identifica univocamente anche il relativo deposito. Le operazioni effettuate per CONTO TERZI sono individuate dalla compilazione dei relativi campi e dall'indicazione del codice identificativo del committente che consentono di tracciare ogni operazione effettuata per conto dello stesso fin dall'apertura del registro
43	Richiesta codice ICQRF	Nella richiesta on-line codice ICQRF la data inizio attività è quella della	La data inizio attività si riferisce all'apertura delle singole sedi (depositi).

		<p>singola sede o della sede centrale ?</p> <p>Le variazioni dell'indirizzo sono da segnalare ?</p>	<p>Per quanto riguarda il cambio di indirizzo, se consiste in un trasferimento del deposito, il codice ICQRF relativo al deposito chiuso deve essere cessato ed alla nuova sede sarà assegnato un nuovo codice ICQRF.</p> <p>Invece, nel caso in cui la variazione dell'indirizzo sia dovuta ad una modifica del nome della via, della numerazione, etc., senza che ci sia in realtà un trasferimento fisico del deposito della sede, va richiesto al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF l'aggiornamento dell'indirizzo collegato al codice ICQRF assegnato al deposito.</p>
44	Richiesta codice ICQRF	<p>Un'azienda ha diversi siti dove opera direttamente o indirettamente con l'ausilio di operatori di zona, con piattaforme logistiche e depositari dislocati in tutta Italia.</p> <p>La richiesta dell'assegnazione del codice ICQRF deve essere fatto dall'azienda oppure può essere fatta dai titolari delle singole aziende distaccate ?</p>	<p>Si fa preliminarmente presente che ogni deposito deve essere identificato da un distinto codice ICQRF.</p> <p>Qualora il deposito sia gestito da un'azienda "distaccata" avente una partita IVA differente da quella della vostra ditta, l'obbligo di tenuta del registro incombe su tale azienda "distaccata" che, pertanto, dovrà richiedere l'assegnazione di un proprio codice ICQRF (il codice verrà assegnato dall'Ufficio territoriale dell'Ispektorato di competenza alla partita IVA dell'azienda e all'indirizzo di quel deposito).</p> <p>Nel registro dematerializzato l'azienda "distaccata" dovrà indicare che sta operando per conto terzi della vostra ditta. Se invece i depositi sono gestiti direttamente dalla ditta, il codice ICQRF dovrà essere richiesto dalla stessa per ogni singolo deposito.</p>
45	Richiesta codice ICQRF	<p>Un'azienda possiede una cantina con annesso deposito, devono avere due distinti CODICI ICQRF e devono essere tenuti distinti registri ?</p>	<p>La cantina e il deposito devono essere identificati da due codici ICQRF distinti solo se ubicati in indirizzi diversi, se, invece, facenti parti di unico complesso sono identificati da un solo codice ICQRF ed il registro sarà unico.</p>
46	Sottoscrizione della convenzione	<p>Come ottengo le credenziali per accedere al sistema di cooperazione ?</p>	<p>Per ottenere le credenziali è necessario sottoscrivere una convenzione con il Ministero compilando le informazioni presenti all'indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8364</p> <p>Si stampa poi il modulo di richiesta in formato PDF che va firmato digitalmente e inviato via PEC all'indirizzo seam2@pec.politicheagricole.gov.it</p>
47	Sottoscrizione della convenzione	<p>Ho inviato la richiesta di adesione firmata digitalmente, come accedo al sistema di cooperazione ?</p>	<p>Il Ministero ricevuta la richiesta di adesione invia le credenziali (e la URL) per accedere al sistema di test. Completata questa prima fase è sufficiente comunicare via PEC la conclusione dei test e sottoscrivere digitalmente la convenzione per ottenere le credenziali ufficiali.</p>
48	Sottoscrizione della 4 convenzione	<p>La convenzione può essere sottoscritta dal provider che cura i servizi informatici dell'azienda ?</p>	<p>No, la convenzione deve essere sottoscritta dall'azienda che ha l'obbligo di tenuta del registro dematerializzato</p>
49	Sottoscrizione della convenzione	<p>Cosa serve per sottoscrivere la convenzione ?</p>	<p>Per sottoscrivere la convenzione il firmatario deve essere dotato di un certificato di firma digitale in quanto la sottoscrizione avviene interamente per via digitale</p>
50	Sottoscrizione della convenzione	<p>Se l'azienda deve utilizzare più registri (es. sostanze zuccherine e latte conservato) deve sottoscrivere più convenzioni ?</p>	<p>No, deve sottoscrivere una sola convenzione, è poi sufficiente richiedere la sua estensione compilando l'apposito modulo presente all'indirizzo</p>

			https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8364
51	Sottoscrizione della convenzione	In fase di compilazione della richiesta viene richiesta una casella di posta certificata, può essere unica per tutti i soggetti nominati ?	Va indicata obbligatoriamente una casella di posta certificata (La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009) in quanto l'intero processo di adesione avviene in forma digitale (compreso la firma). Può essere indicata la stessa PEC per tutti i soggetti indicati
52	Sottoscrizione della convenzione	Chi è il responsabile di convenzione ?	E' il soggetto che gestisce la convenzione ed i rapporti con il Ministero, generalmente è il rappresentante Legale dell'azienda.
53	Sottoscrizione della convenzione	Come referente tecnico posso indicare il mio consulente informatico ?	Il Referente tecnico è colui che operativamente segue gli aspetti tecnici relativi all'interscambio dati con il SIAN, generalmente è il responsabile dei sistemi informativi ma può essere indicato un nominativo a scelta dell'azienda
54	Sottoscrizione della convenzione	Cosa va indicato nella sezione Firmatario ?	L'opzione è prevista laddove il firmatario della convenzione è diverso dal Rappresentante legale (per il quale sono stati specificati i dati anagrafici). Se coincide con il rappresentante legale non occorre indicare altre informazioni, in caso contrario vanno riportati i dati anagrafici del soggetto che, su delega del rappresentante legale, firma la convenzione.
55	Sottoscrizione della convenzione	Cosa significa "PROVVEDIMENTO DI DELEGA" nella richiesta di adesione ?	Se il rappresentante legale ha delegato un soggetto terzo alla firma della convenzione vanno indicati gli estremi dell'atto. Generalmente questa modalità è utilizzata dalle pubbliche Amministrazioni che, essendo grandi organizzazioni, prevedono deleghe per la sottoscrizione di atti amministrativi
56	Sottoscrizione della convenzione	Quando mi vengono inviate le credenziali definitive e ufficiali ?	Dopo aver comunicato il completamento dei test alla casella di posta SEAM2@PEC.POLITICHEAGRICOLE.GOV.IT il Ministero invia la convenzione da firmare digitalmente e le credenziali ufficiali (compreso la URL al sistema di cooperazione del SIAN)
57	Sottoscrizione della convenzione	Cosa devo fare ricevute le credenziali definitive e ufficiali ?	Occorre sostituire le credenziali riportate nel soap-header del web-service con quelle "ufficiali" ricevute dal Ministero e modificare l'indirizzo di connessione. Si può quindi attivare i web-service definitivi per l'interscambio con il sistema di cooperazione del SIAN

Anagrafica			
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Anagrafica fornitori	Nell'anagrafica fornitori quale indirizzo va indicato in fare di inserimento di un nuovo soggetto ?	L'indirizzo da indicare è quello dello stabilimento dove la merce è destinata (cliente) o da dove proviene (fornitore).
2	Anagrafica fornitori	Come va valorizzato il campo CODICE SOGGETTO ?	Il CODICE SOGGETTO rappresenta l'identificativo utilizzato dall'azienda per individuare in modo univoco un soggetto presente nella propria anagrafica ed è stato inserito per aiutarvi a rintracciare in modo semplice e diretto i vostri fornitori/clienti. Generalmente va indicato il CODICE CLIENTE che l'azienda utilizza nel proprio gestionale per identificare il fornitore/cliente
3	Anagrafica fornitori	L'Anagrafica fornitori è unica per stabilimento ?	NO, l'Anagrafica fornitori è unica per tutti gli stabilimenti dell'azienda e viene messa a disposizione e condivisa in tutti i registri telematici tenuti dall'impresa
4	Anagrafica vigna	Come valorizzo il CODICE VIGNA ?	Il CODICE DELLA VIGNA è un identificativo alfanumerico univoco nell'ambito dell'Anagrafica Vigne a scelta dell'azienda
5	Anagrafica vigna	Nel caso di trasferimento di un prodotto tra stabilimenti, nel movimento di carico come deve essere gestita l'informazione relativa alla Vigna?	Essendo l'attributo VIGNA specifico per stabilimento, nel caso di trasferimento ad altro stabilimento occorrerà censire preventivamente la VIGNA nello stabilimento di destinazione e per poter procedere con l'operazione di CARICO.

Designazione e utilizzo codici operazione			
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Designazione prodotto	Con lo stato "IMBOTTIGLIATO/CONFEZIONATO" si indica una bottiglia con etichetta o con fascetta? Può essere utilizzato per indicare "n" bottiglie contenute in una scatola?	Per Imbottigliato/confezionato si intende un prodotto imbottigliato con apposizione dell'etichetta e se prescritto della fascetta
2	Designazione prodotto	Con lo stato "IMBOTTIGLIATO SENZA ETICHETTA" si intende una bottiglia senza etichetta o una bottiglia senza fascetta ?	Per Imbottigliato senza etichetta si intendono bottiglie nude es. metodo classico periodo di rifermentazione in bottiglia o per vini che necessitano di lunghi periodi di affinamento e l'etichetta si appone solo in prossimità della vendita.
3	Designazione prodotto	L'informazione dell'"ANNATA" si riferisce all'annata di vendemmia ?	L'ANNATA è quella di vendemmia
4	Designazione prodotto	Nel caso di vini composti da tagli di diverse annate, quale ANNATA occorre indicare ?	Per poter indicare l'annata il vino deve avere almeno l'85% di quell'annata, in caso diverso non deve essere indicata.
5	Designazione prodotto	Tra le informazioni che caratterizzano in modo univoco il prodotto vitivinicolo e delineano la giacenza, il "TENORE ZUCCHERINO" non è menzionato, tale informazione viene considerata nella designazione ?	Il TENORE ZUCCHERINO è un attributo obbligatorio per i vini spumanti in caso di cessione come prodotto sfuso, ma non tale da determinare una giacenza.
6	Utilizzo dei codici operazione	Come mai è richiesta indicazione delle pratiche enologiche nell'operazione IMBO ?	La "pratica enologica" è uno degli attributi caratterizzanti ai fini della designazione del prodotto vitivinicolo di conseguenza ogni operazione a cui viene sottoposto il prodotto dovrà riportare gli attributi che univocamente lo individuano oltre agli altri richiesti. Nel caso di prodotto che non è stato oggetto di pratiche enologiche conterrà il valore "00 - il prodotto non è stato oggetto di pratiche enologiche"
7	Utilizzo dei codici operazione	Quando va indicato il COMMITTENTE nelle operazioni ?	Il COMMITTENTE deve essere indicato solo nel caso di operazioni effettuate per CONTO TERZI
8	Utilizzo dei codici operazione	Come vanno registrate le cosiddette TRIANGOLAZIONI cioè le operazioni di carico effettuate in conto proprio di merce proveniente da uno spediteore diverso dal venditore ?	Nel caso di triangolazioni nel campo FORNITORE/DESTINATARIO si dovrà indicare lo spediteore mentre il VENDITORE sarà indicato nel campo NOTE. Parimenti, nelle operazioni per "CONTO PROPRIO" di scarico di un prodotto spedito ad un DESTINATARIO diverso dall'acquirente, nel campo fornitore /destinatario andrà indicato chi ha ricevuto effettivamente la merce mentre l'acquirente andrà indicato nelle NOTE

Web service			
N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	Web-service	Come faccio a testare le componenti web-service che colloquiano con il SIAN ?	Il SIAN mette a disposizione delle aziende un sistema di cooperazione di test (https://registri.sian.it)
2	Web-service	Che differenza c'è tra il sistema di cooperazione di test e quello ufficiale ?	Il sistema di cooperazione di test è uguale a quello ufficiale per cui quando si effettua lo switch è sufficiente cambiare le credenziali di accesso
3	Web-service	Dove trovo la documentazione tecnica per realizzare i web-service che colloquiano con il SIAN ?	La documentazione tecnica per ciascun registro (Documento che descrive le regole tecniche e file XSD) è disponibile nella sezione DOWNLOAD del sito mipaaf.sian.it
4	Web-service	Con il web service di comunicazione sono stati richiesti gli esiti di una fornitura telematica particolarmente corposa, relativa all'invio di Soggetti (292 record, utilizzo del metodo "GetSoggSirSoz"). Nel client di comunicazione (scritto in .NET), viene intercettato il seguente errore "The maximum message size quota for incoming messages (65536) has been exceeded. To increase the quota, use the MaxReceivedMessageSize property on the appropriate binding element."	La soluzione consiste, lato client .NET, nell'aumento della dimensione massima per i messaggi in ingresso
5	Web-service	Esistono limiti fisici per il dimensionamento dei pacchetti di fornitura telematica scambiati con i vari metodi, sia in fase di invio che ricezione dati ?	Non sono previsti limiti di dimensionamento dei pacchetti di trasmessi al SIAN, ovviamente forniture corpose presentano i seguenti svantaggi: <ul style="list-style-type: none"> • richiedono un maggior tempo di elaborazione che potrebbe comportare un rallentamento generale del sistema • pacchetto XML dell'esito anch'esso corposo e quindi maggior tempi di scarico e di eventuale elaborazione client <p>E' pertanto consigliato di suddividere pacchetti corposi per una migliore gestione del flusso di invio e ricezione.</p>
6	Web-service	Quali sono gli endpoint a cui inviare i pacchetti XML in modalità web-service ?	Di seguito gli endpoint da utilizzare per la fase di test del registro vitivinicolo: <ul style="list-style-type: none"> • registri.sian.it/wsTOAST/services/wsRegVino (SINCRONO) • registri.sian.it/wsTOAST/services/wsRegVinoAsync (ASINCRONO)
7	Web-service	Il controllo sulle giacenze viene effettuato per data o per operazione?	Ogni pacchetto XML trasmesso viene elaborato secondo l'ordine di accettazione della richiesta (registrazione sul server) da parte del SIAN. All'interno del pacchetto XML le operazioni vengono elaborate sequenzialmente secondo l'ordinamento dei campi DataOperazione e NumOperazione. Durante la fase di elaborazione verrà verificata la giacenza.
8	Web-service	Quale è il significato del campo CodCommittente ?	Il tag CodCommittente indica il soggetto terzo per conto del quale si ha in deposito o in lavorazione la merce presso il proprio stabilimento
9	Web-service	Cosa significa il diagnostico di errore "P26 - Matrice non rispettata" ?	Significa che l'operazione non ha rispettato i vincoli della matrice di corrispondenza tra CATEGORIA DI PRODOTTO e ATTRIBUTI